



Luca Iannaccone

(dottore di ricerca in Discipline canonistiche nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna)

Il matrimonio religioso nella Repubblica di San Marino *

SOMMARIO: 1. La secolarizzazione del matrimonio nella Serenissima Repubblica di San Marino - 2. La legge 26 aprile 1986, n. 49: un codice del matrimonio e della famiglia - 3. La trascrizione del matrimonio religioso - 4. La riserva di giurisdizione e la questione delle "gite sul Titano" - 5. L'*exequatur* delle sentenze di nullità matrimoniali pronunciate dai Tribunali ecclesiastici.

1 - La secolarizzazione del matrimonio nella Serenissima Repubblica di San Marino

Il Legislatore della Repubblica del Titano interviene per la prima volta in materia di matrimonio e famiglia con la legge 17 settembre 1942, n. 33 (*Legge contenente provvedimenti in materia matrimoniale e in difesa della razza*); fino ad allora aveva demandato integralmente al diritto canonico¹.

* Il contributo, segnalato dal prof. Andrea Zanotti dell'Università degli Studi di Bologna, è destinato al volume, a cura di A. De Oto, L. Iannaccone, *Il fattore religioso nell'ordinamento giuridico sammarinese*, in corso di pubblicazione.

¹ Come è noto la principale fonte del diritto sammarinese è, ancora oggi, il diritto comune, formato dal diritto romano, dal diritto canonico, dal diritto germanico e dal diritto statutario nel quale si comprende anche la consuetudine. Sull'apporto offerto dal diritto della Chiesa osserva L. LONFERNINI, *Elementi di diritto civile sammarinese. Le fonti del diritto civile. I diritti della persona. Atti e fatti giuridici. Le azioni*, Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione e l'Università, San Marino, 2002, p. 527: "Il diritto canonico dopo il romano è quello che più contribuì alla formazione del diritto comune. La Chiesa, in specie nel primo medio evo, fu l'unico faro di luce morale e intellettuale, rappresentò il diritto contro la forza dei barbari germani dei quali riuscì a modificare le costumanze. Con la sua immensa autorità, con la grande diffusione delle dottrine canoniche, in tutte le università insegnate accanto alle civili, modificò molti istituti. Con spirito alto e vigoroso condannò l'ingiustizia e l'arbitrio. Sostituì davanti alla legge il regime dell'eguaglianza al regime del privilegio imperante soprattutto nel periodo feudale. Diede giusto rilievo ai diritti del lavoro in confronto a quello del capitale. Combatté l'usura. Fondò sopra la salda base della giustizia il concetto del giusto prezzo che estese a tutti i contratti. Svolse il principio della buona fede meglio che i giureconsulti romani esercitando per mezzo di esso un'azione affinatrice di norme giuridiche troppo rigide. Regolò il matrimonio con largo senso di



Con tale normativa, «episodio di “compiacente mimetismo” - come lo qualificò seccamente Ruffini - rispetto all'italiano R.D. 17 novembre 1938, n. 1728»², il Legislatore sammarinese recepiva le leggi razziali, di fatto introducendo un impedimento matrimoniale: vietava “il matrimonio del cittadino sammarinese di razza ariana con persone appartenenti ad altra razza” (art. 1) sanzionando i trasgressori “con la prigionia fino a tre mesi e con la multa fino a lire diecimila” (art. 2, comma II); la proibizione veniva estesa ai cittadini italiani che intendessero contrarre matrimonio in Repubblica e comunque, laddove un matrimonio fosse stato contratto in violazione dei divieti citati, la relativa trascrizione (nel frattempo eventualmente intervenuta) nei registri dello stato civile doveva essere revocata “con decreto del Commissario della Legge sentito il parere del Procuratore del Fisco” (art. 5).

A tale normativa, che al pari di quella italiana - cui si ispirava - suscitò sdegno e riprovazione, fu posto rimedio con Decreto del Consiglio Grande e Generale del 12 agosto 1946, n. 44, che abrogò espressamente (art. 1) la legge 17 settembre 1942, n. 33.

Un svolta decisiva si ebbe con l'adozione della legge 22 settembre 1953, n. 37 che introdusse in Repubblica il matrimonio civile innovando una tradizione risalente alla sua fondazione.

Esso va ad affiancarsi al matrimonio canonico con il quale continua a condividere le tavole di fondazione: la legge n. 37, infatti, dopo avere istituito il matrimonio civile “che viene celebrato pubblicamente innanzi al Segretario di Stato per gli Affari Interni assistito dall'Ufficiale dello Stato Civile” (art. 1), propone un modello matrimoniale i cui fondamenti non si discostano dal modello canonistico fino ad allora recepito, in via esclusiva, attraverso il diritto comune.

giustizia. Delineò in termini completi la teoria dell'errore. Insomma esercitò una saggia e benefica azione moderatrice e civilizzatrice della quale l'umanità dovrebbe essere molto grata”. In un contributo apparso agli inizi del secolo scorso **G. RAMOINO**, *Le fonti del diritto privato sammarinese*, San Marino, 1928, oggi in *Le Fonti del diritto privato sammarinese*, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino, San Marino, 2000 (questa sarà l'edizione utilizzata nel prosieguo) - e con riguardo alla materia matrimoniale - insegnava: “(...) tutto ciò che si riferisce al matrimonio è (in conformità di quanto dispone il diritto comune) regolato dalla Chiesa ed oggi dal *Codex juris canonici* emanato da Benedetto XV nel giorno di Pentecoste del 1917. I Parroci sono ufficiali di stato civile e trasmettono copia di loro atti allo Ufficio di stato civile centrale (Leggi 11 Dicembre 1873 e 27 Marzo 1903)” (p. 22). Su tali argomenti si tornerà *infra*.

² **S. CAPRIOLI**, *Intervento*, in *Atti del Convegno sul tema «La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato»*, Istituto Giuridico Sammarinese, San Marino, 1989, p. 144.



Come quello canonico il matrimonio civile è ancora indissolubile, il consenso che lo fonda è *pro semper* e l'unione non si scioglie se non con la morte dei coniugi (art. 12).

Nel contempo, in ossequio ad una tradizione inveterata, si prevedeva che

“il matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto cattolico secondo le norme del diritto canonico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile” (art. 13).

Per lungo tempo ancora non vi sarà spazio, nell'ordinamento sammarinese, né per l'istituto del divorzio né per l'attribuzione di effetti civili a matrimoni religiosi diversi da quelli cattolici: per entrambi dovrà attendersi la promulgazione della legge 26 aprile 1986, n. 49 su cui torneremo nel prosieguo.

Con la legge n. 37 del 1953 la famiglia sammarinese, che fino a quel momento aveva tratto origine unicamente dal matrimonio canonico, si forma attraverso due vie d'accesso identiche per gli effetti e diverse nella disciplina dell'atto che la fonda.

Nella Repubblica del Titano veniva così compendosi quel percorso che in Italia era maturato quasi un secolo prima con l'approvazione del Codice Pisanelli: allo stesso modo si introduceva il matrimonio civile, con sommo sdegno e risentimento dell'autorità ecclesiastica; in entrambi i casi i legislatori secolari - pur a distanza di quasi un secolo l'uno dall'altro - non ebbero l'ardire di recepire supinamente l'esperienza rivoluzionaria d'oltralpe lasciando alle porte la normativa divorzista.

In effetti l'introduzione del matrimonio civile in Repubblica, si è detto, non voleva essere, e non è stata,

“una distruttiva ventata rivoluzionaria, ma lo svolgimento pacato delle più elementari istanze di ragionevolezza. I progressi dell'istituto civile erano inevitabili e vagheggiati da tempo. A Vittorio Scialoja e Giuseppe Brini il 27 agosto 1889 i sammarinesi avevano commesso un codice civile”³.

³ S. CAPRIOLI, *Intervento*, cit., p. 145. All'esperienza sammarinese possono estendersi le considerazioni che la dottrina ebbe a svolgere in relazione alla promulgazione del Codice Pisanelli in Italia. Infatti quello che si profilava all'orizzonte in Italia, sul finire del XIX secolo, era tutt'altro che un sistema matrimoniale pregiudizialmente avverso alla Chiesa ed all'architettura da questa disegnata nel corso dei secoli, ma un modello di matrimonio e famiglia che, perse le connotazioni più propriamente confessionali, durante la Restaurazione “si era rivelato omogeneo e almeno compatibile con i principi della Chiesa e delle esigenze della *societas christiana*”: S. FERRARI, A. ZANOTTI, *Famiglia e diritto di famiglia nel*



E in effetti l'esigenza di una codificazione, rimasta ad oggi insoddisfatta, trova ragione nei fatti che si svolgono nell'ultima parte del secolo XIX.

La nascita del Regno d'Italia non poteva lasciare indifferente la piccola Repubblica del Titano, enclave di quel territorio che il Risorgimento aveva unificato sotto la guida dei Savoia. Lo Statuto concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848, cui seguirono, in ordine, l'adozione (da parte del Regno) dei Codici sabaudi e la promulgazione del Codice Pisanelli (1865), aveva suscitato fermenti nel piccolo Stato, nella direzione di un ripensamento della propria struttura e vocazione assolutistica.

A fronte dei sommovimenti che maturavano nella vicina Italia,

“profondamente compenetrata dei principi dialettici del liberalismo e del repubblicanesimo che avevano prodotto un sistema costituzionale di matrice liberale, San Marino offriva l'immagine di una realtà cristallizzata e prigioniera di una

conflitto tra Stato e Chiesa, in AA. VV., “Il Kulturkampf” in Italia e nei paesi di lingua tedesca. *Annali dell'Istituto Storico italo-germanico, Quaderno 31*, Bologna, 1992, p. 423. Non è un caso, quindi, “che adeguatamente mondanizzati e liberati dalla loro veste religiosa, si sono riprodotti nella famiglia borghese moderna alcuni elementi fondamentali della concezione cristiana (...)”: C. CARDIA, *Il diritto di famiglia in Italia*, Editori Riuniti, Roma, 1975, p. 35. Del resto le dichiarate intenzioni del legislatore liberale (sulle quali si veda la relazione del Pisanelli riportata per significativi passi in P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1975*, il Mulino, Bologna, nuova edizione 2002, pp. 157-158) nonostante le forti tensioni politiche di quegli anni, erano animate non già dal desiderio di sottrarre alla Chiesa una materia – quella matrimoniale – di cui aveva avuto per secoli il monopolio, ma semmai dalla necessità, ormai divenuta diffusa e sentita, di garantire il libero esercizio dei culti nonché la libertà delle coscienze di tutti: le stesse ragioni di fondo che, a ben vedere, avevano determinato l'introduzione del matrimonio civile nell'Olanda del 1580. In questo contesto il codice civile Pisanelli, entrato in vigore nel 1865 nonostante l'accorata e strenua opposizione del barone Vito D'Ondes Reggio, reintrodusse il matrimonio civile nell'Italia unita dopo che il diritto francese, la cui vigenza si era estesa *medio tempore* su vasti territori italiani, era stato spazzato via dalla Restaurazione. In altri termini, quanto all'esperienza della vicina Italia, si può dire che “la deconfessionalizzazione dell'istituto operata dal governo liberale in un tempo fortemente connotato da contrapposizioni nette tra cattolici e anticlericali, si limitò – per dirla in sintesi estrema e quasi brutale – all'introduzione appunto della forma civile del matrimonio, ma non incise certo sulla sostanza del retroterra culturale e giuridico nel quale l'istituto affondava le proprie radici”: A. ZANOTTI, *Prospettive dell'istituto matrimoniale nell'età della tecnica*, in M. Costa (a cura di), *Metamorfosi del matrimonio e altre forme di convivenza affettiva*, Bonomo Libreria, Bologna, 2007, p. 225.



concezione dello stato generata nella stagione dell'assolutismo oscurantista"⁴.

Invero

"le grandi costituzioni di dottrina dello stato dell'illuminismo, prima, del liberalismo, poi, non hanno minimamente intaccato la vocazione assolutistica del microstato, nemmeno dopo il disfacimento dello stato pontificio (...). Con tali premesse appare evidente che il lento processo di codificazione del diritto a San Marino ha più il carattere di risposta ad un'esigenza di natura tecnicistica che quello di progetto di riforma dello Stato"⁵.

In questo contesto l'opera di Giuseppe Brini⁶, stampata in Bologna nel 1898⁷ e redatta a poca distanza di tempo dall'introduzione del Codice liberale in Italia, era certamente più "rivoluzionaria" rispetto alla legge che, nella metà del secolo successivo venne poi approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 1953.

Ciò è testimoniato, per limitarsi a quanto qui interessa, dal previsto pluralismo delle forme matrimoniali (artt. XXXVIII, XLIX, LI pr.)⁸, dall'equiparazione della convivenza al matrimonio una volta

⁴ C. BUSCARINI, *San Marino nella fase dell'unificazione italiana: l'evoluzione degli ordinamenti del microstato*, in *Studi Romagnoli*, XLIV (1993), p. 696.

⁵ *Ibidem*, p. 697.

⁶ Ne traccia un breve profilo biografico A. SELVA, *Presentazione*, in G. BRINI, *Schema per un codice civile nella Repubblica di San Marino*, Bologna, 1898, Istituto Giuridico Sammarinese, Rimini, rist. 1991, III: "Bolognese di nascita (26 settembre 1856) e di formazione, Giuseppe Brini conseguiva la laurea in Giurisprudenza nel giugno del 1878; un anno e mezzo più tardi era libero docente di Istituzioni di diritto civile; e nel 1881 entrava in ruolo quale professore di Istituzioni di diritto romano a Macerata, passando quindi a Parma, per salire nell'89 alla cattedra di Diritto romano a Bologna. Avrebbe lasciato l'insegnamento nel giugno del 1928; ma non interrotto la sua fervida attività; cui la morte pose fine il 17 gennaio 1941".

⁷ G. BRINI, *Schema per un codice civile nella Repubblica di San Marino*, cit., pp. 1-346.

⁸ Art. XXXVIII: "Il matrimonio si celebra con queste forme essenziali: presenti insieme di persona l'uomo e la donna, che vogliono contrarlo, al magistrato dello stato civile, questi interrogherà ognuno di essi singolarmente se intenda unirsi coll'altro in matrimonio, e ognuno di essi alla rispettiva interrogazione risponderà con una semplice affermazione o negazione; che se entrambi avranno risposto affermativamente, il magistrato li pronuncerà uniti in matrimonio: e tutto ciò con unità di contesto"; art. XLIX: "La celebrazione sarà fatta in pubblico, e nel luogo o in uno dei luoghi a ciò stabilmente destinati; e solo per l'impossibilità di muoversi di uno dei due contraenti, o per altre urgenti e gravi cagioni, potrà farsi altrove, preavvertendosi ciò con apposito pubblico bando. 1. E alla celebrazione saranno presenti due testimoni, se avvenga nel pubblico luogo a ciò stabilmente destinato; o se avvenga altrove, e altresì se uno dei due contraenti non sa scrivere, saranno presenti quattro testimoni, salvo solo in circostanze straordinarie pubbliche o di



intervenuta la promessa (art. LXXVI, § 4: fra le righe si intravede il matrimonio canonico) e soprattutto dalla possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale per causa diversa dalla morte di uno dei due coniugi (artt. LXIX § 3-19, LXX § 5 s.)⁹.

improvviso frangente privato, nei quali casi potranno bastare, a prudente giudizio del magistrato dello stato civile, due testimoni: sempre potendo essere testimoni anche i congiunti dei contraenti, eccettuati gli ascendenti e discendenti ed i fratelli e le sorelle anche sol per adozione. 2 Se la celebrazione fosse fatta senza la presenza dei testimoni voluti, potrà essere chiesto l'annullamento del matrimonio da chiunque ne abbia interesse, o dal magistrato dell'assistenza a favore di incapaci: ma non dai contraenti stessi: né mai dopo un anno"; art. LI: "Il magistrato dello stato civile potrà delegare, o per dati singoli, o stabilmente per un certo complesso di casi precisamente determinato per luogo o per tempo, il solo ufficio di cui nell'articolo XXXVIII della celebrazione del matrimonio ad un altro pubblico funzionario, o ad un ministro del culto che i contraenti professino; presso il quale pertanto dovrà anche redigersi in quei casi dal cancelliere dello stato civile l'atto di matrimonio, che sarà firmato dal detto catalogo contestualmente alla celebrazione e controfirmato di poi al più presto dal magistrato dello stato civile. 1. (omissis), 2. (omissis)".

⁹ Art. LXIX: "Per decreto del giudice sarà pronunciata la legale separazione di vita dei coniugi, quando la medesima sia chiesta o da uno solo di essi per una delle colpe dell'altro, o da entrambi d'accordo senza allegazione di veruna delle colpe, di cui nel paragrafo seguente: ma non sarà mai pronunciata se non sia stato premesso senza effetto dal magistrato dell'assistenza, in ogni miglior modo ed anche coll'intromissione di famigliari o pur di terzi (salvo però ogni debito riguardo), ogni tentativo di conciliazione dei coniugi.

1. E può essere chiesta da uno solo: 1°. quando l'altro o abbia commesso una mancanza agli obblighi coniugali, dei quali nell'articolo LVII, ovvero abbia recato comechessia un'offesa al coniuge, tali, quella mancanza o questa offesa, onde la convivenza loro ne sia resa ormai incompatibile; 2°. quando l'altro durante il coniugio sia condannato o per uno dei reati contemplati nella parte 2a libro 1° classe 1a dal Codice penale vigente con qualunque pena nel caso, o per altro reato qualsiasi che abbia però portato nel caso la pena della prigionia per almeno tre anni: sempreché per altro a tali fatti non fossero di già seguiti il perdono o l'acquiescenza, comunque manifestati e risultanti, del coniuge stesso istante, né poi sia corso nel 2° caso più di un anno dopo espiata dall'altro la pena.

2. Ove risulti che nelle dette colpe dell'un coniuge abbia colpa anche l'altro, o se quel coniuge contrapponga una diversa e distinta colpa dell'istante, sufficienti quella o questa a chiedere la separazione per colpa dell'istante, la separazione sarà pronunciata ed avrà ogni effetto siccome per tali colpe di entrambi i coniugi: e sempre poi sarà pronunciata ed avrà effetto come per colpe generiche e non palesate d'entrambi quando sia chiesta da entrambi d'accordo senza allegazione delle dette colpe, salve le più speciali disposizioni di legge.

3. Dopo tre anni compiuti dal detto decreto di separazione dei coniugi, se non sian superstiti loro figli comuni e ancorché maggiorenni, e dopo cinque anni, se ve ne siano, il coniuge incolpevole che la ottenne per colpa dell'altro, e ciascuno dei due coniugi negli altri casi, potrà procedere al divorzio, giusta le discipline seguenti: e il divorzio però non potrà mai aver luogo se non che per la colpa o le colpe medesime o per l'accordo predetto per cui fu pronunciata la separazione.



Va detto, ad onor del vero, che lo stesso Brini ebbe a puntualizzare la propria personale opinione circa il divorzio e le ragioni che, non senza un certo pudore (*excusatio non petita accusatio manifesta*), lo indussero a proporne l'introduzione: «Passando alla famiglia», si legge nella presentazione dello Schema di codice civile ai Consoli della Repubblica di San Marino,

“se non omisi una disciplina del divorzio, non fu già perch'io reputi prossimo l'accoglimento del gravissimo istituto nella Repubblica; e meno poi per andar dietro alla sola convinzione che ho, che il suo ripristinamento riuscirebbe assai salutare alla famiglia nella nostra odierna moralità. Ma proprio perché il tema familiare non figurasse monco di tanta parte, a mio vedere, essenziale; e perché soccorresse anche qui il tentativo, quanto mai in avvenire vi si rivolgessero gli animi ed i costumi: perché, inoltre, mi parve che la disciplina n'emergesse tanto ovvia e naturale e quasi necessaria dalle viscere stesse del diritto familiare, quanto di per sé circospetta e cauta così come premerebbe ad ogni modo costituirla”¹⁰.

Lo schema predisposto dal Brini rimase tale poiché venne affossato definitivamente nella seduta congiunta del Congresso di Stato e del Congresso dei legali del 17 novembre 1906. Ad oggi, la Repubblica di San Marino non ha un Codice civile.

Questa condizione, che la differenza rispetto alla generale esperienza continentale seguita al *Code Napoléon*, rende la Repubblica di San Marino oggetto di studio ancor oggi.

L'ordinamento giuridico sammarinese, che suscita interesse per “il vigore conservato tuttora da norme le cui fonti si sono altrove da gran tempo inaridite”¹¹, è retto dalla legge fondamentale 8 luglio 1974, n. 59, dalle leggi ordinarie, dal diritto comune ed infine dalle consuetudini. Tali fonti si compongono in una precisa gerarchia, ma con caratterizzazioni differenziate nei vari settori dell'ordinamento:

“quanto al diritto privato e alla procedura civile, a San Marino si fa ancora ricorso, per quanto non contemplato dagli statuti, al diritto romano comune. Si tratta, come noto, del diritto romano

4. - 19. *omissis*”.

¹⁰ G. BRINI, *Schema per un codice civile nella Repubblica di San Marino*, cit., pp. 4-5.

¹¹ E. SPAGNA MUSSO, R. LIPPARINI, *L'ordinamento costituzionale di San Marino*, in *Archivio giuridico*, CCVI (1986), p. 14.



giustiniano integrato, per talune materie, dal diritto canonico ed elaborato dalla scienza giuridica delle scuole medievali¹².

E in materia matrimoniale gli Statuti nulla ci dicono¹³: non le *Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini* del 1600¹⁴, non gli Statuti precedenti. Né potrebbe essere diversamente, posto che il diritto

¹² *Ibidem*, 19. La considerazione trova conferma in **G. RAMOINO**, *Le fonti del diritto privato sammarinese*, cit., p. 10, per il quale gli Statuti, le riforme statutarie contengono poche norme di diritto privato, cosicché ben può dirsi che «la vita privata sammarinese è regolata dal diritto comune e dalla consuetudine». Per una ricognizione degli statuti precedenti all'edizione del 1600 cfr. **C. BUSCARINI**, *Osservazioni sugli statuti sammarinesi del Trecento*, in *Romagna arte e storia*, XI, 33, settembre/dicembre 1991, pp. 5-14; quanto al rilievo della scienza giuridica nell'ordinamento sammarinese cfr. **V. CRESCENZI**, *La rilevanza dell'opinione dei giuristi negli attuali ordinamenti di diritto comune: Andorra e San Marino*, in *Riv. dir. civ.*, XLI (1995), II, pp. 129-149.

¹³ Cfr. **F. VIROLI**, *Diritto delle persone e della famiglia*, in *Atti del Convegno sul tema «La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato»*, cit., p. 15: «Nessuna disposizione degli Statuti tuttora vigenti in San Marino regola la materia matrimoniale, ma gli stessi prescrivono tassativamente che il Giudice sammarinese applichi sempre, anche nelle cause fra stranieri, soltanto il diritto vigente in Repubblica, senza lasciare in alcun caso arbitra la volontà delle parti di scegliere una diversa legge; se una qualche efficacia derogatrice della volontà delle parti in qualche caso potesse essere riconosciuta, è da escludersi in materia matrimoniale nella quale, essendo in gioco l'interesse pubblico, la volontà dei privati contendenti non ha alcun potere dispositivo». Tale concetto, prosegue l'Autore, si trova espresso nella Rub. XXXIV, libro II degli Statuti ove si legge che i Giudici sammarinesi devono decidere «*iuxta formam juris et statutorum Terrae Sancti Marini*» non solo «le controversie tra cittadini sammarinesi, fondate su fatti avvenuti nel territorio della Repubblica, ma anche le controversie fondate su fatti avvenuti «*in aliena jurisdictione seu territorio*» (...). Sarà proprio questa disposizione statutaria a giustificare la legittimazione dei tribunali della Repubblica a decidere circa la validità di matrimoni contratti in Italia, così dando vita alle quelle «gite sul Titano» delle quali, diffuse nella prima parte del XX secolo, si dirà oltre.

¹⁴ Gli Statuti pubblicati nel 1600 si compongono di sei libri redatti in lingua latina: il primo libro (formato da LXII Rubriche) tratta, in larga parte, la materia costituzionale oltre a dettare alcune norme (rubriche LVI e LVII) di carattere interpretativo circa gli stessi statuti; il libro secondo tratta *civilium causarum*; il libro terzo, *maleficiorum* contiene norme di diritto penale e di rito; il libro quarto, *de appellationibus*, individua gli organi giudicanti, sentenze e precetti soggetti a gravame; il libro quinto, *extraordinarium*, disciplina materie varie ed eterogenee: dalla messa in vendita dei beccai a quella delle carni, non dimenticando di fornire anche norme igieniche da tenere per la conduzione dell'attività. Infine il libro sesto, *damnorum datorum*, illustra le procedure da seguire per ottenere il risarcimento dei danni causati a cose e beni. A tal riguardo si vedano i contributi di **L. LONFERNINI**, *Origine ed evoluzione storica dello Stato Sammarinese (III sec. - XVI sec.)*, pp. 19- 35, e **S. CAPRIOLI**, *Come leggere lo statuto. Carattere delle scritture normative e regole per la loro lettura. Testo e contesto*, pp. 37-66, entrambi nel volume *Gli antichi Statuti della Repubblica di San Marino. Studi e traduzioni*, Aiep Editore, San Marino, 2002.



statutario “è *ius proprium*, cioè locale, e non sistematico rispetto ad uno *ius comune*, generalmente vigente nelle *res publica christiana*, e quindi presupposto dagli statuti”¹⁵.

Il diritto matrimoniale sammarinese - salvi gli interventi normativi che, a macchia di leopardo, ebbero a susseguirsi dal 1942 in poi di cui si è sinteticamente detto e di cui si dirà nel prosieguo - era quindi regolato integralmente dal diritto canonico¹⁶.

2 - La legge 26 aprile 1986, n. 49: un codice del matrimonio e della famiglia

La *Riforma del diritto di famiglia*, “l'unico codice, accanto a quello penale, che San Marino ha individuato quale regola di convivenza”¹⁷, rappresenta un punto di rottura con questa tradizione in ossequio alla quale, pur San Marino rivendicando autonomia e libertà rispetto a qualsiasi interferenza secolare ed ecclesiastica fin dal IX secolo¹⁸, si era

¹⁵ C. BUSCARINI, *Osservazioni sugli statuti sammarinesi del Trecento*, cit., p. 11.

¹⁶ Osserva F. VIROLI, *Diritto delle persone e della famiglia*, cit., p. 16: “La costante consuetudine (considerata anch'essa dagli Statuti sammarinesi come fonte sussidiaria di diritto) conferma che nella Repubblica di San Marino il matrimonio, per i suoi requisiti intrinseci e estrinseci e per la sua dichiarazione di nullità, è stato sempre regolato, anche di fronte ai cittadini forestieri, dal diritto canonico. La recente legge sammarinese n. 43 sull'ordinamento per lo Stato Civile del 12 agosto 1946 si riferisce costantemente, non solo per la celebrazione del matrimonio, ma anche per la dispensa degli impedimenti (art. 87) e per le opposizioni (art. 89) al diritto canonico; e poiché anche nei confronti degli stranieri è applicabile l'art. 87 di detta legge, secondo il quale l'uso della facoltà di *dispensare dagli impedimenti e dalle pubblicazioni è subordinato all'osservanza del diritto canonico*, da questa norma si può trarre argomento per ritenere che anche per i matrimoni contratti da coniugi stranieri le conseguenze della mancanza dei requisiti intrinseci ed estrinseci debbano essere regolati dal diritto canonico (*Giurisprudenza sammarinese*, 1963, 9)”.

¹⁷ F. MORGANTI ROSSINI, *Presentazione del Convegno*, in *Atti del Convegno sul tema «La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato»*, cit., p. 91.

¹⁸ La leggenda narra che Marino, scapellino proveniente dalla Dalmazia, abbia cercato asilo sul Monte Titano nella seconda metà del secolo IV. Sulla sua sommità egli avrebbe creato con i suoi compagni una comunità di anacoreti e dato loro una regola di vita religiosa e laboriosa. Alla sua morte, si narra, Marino avrebbe pronunciato la celebre frase: “vi lascio liberi da tutt'e due le potestà”. Il documento che dà la prova dell'esistenza di un monastero sulla sommità del Monte Titano risale all'anno 885 ed è noto come *Placito feretrano* (sul quale cfr. P. ELLERO, *Relazione della Repubblica sammarinese*, Li Causi Editore, Bologna, 1868, p. 13) nel quale è contenuta memoria della controversia che vide contrapposti il Vescovo di Rimini Daltone (da un lato) e l'abate di San Marino Stefano (dall'altro), avente ad oggetto il possesso di alcuni fondi; Daltone li rivendicava e Stefano gli opponeva il loro possesso



mantenuta intatta la strutturazione come tipico organismo medioevale sopravvissuto all'evoluzione dei tempi e spesso in contrasto con le esigenze della società contemporanea.

La legge 26 aprile 1986, n. 49¹⁹ si pone dichiaratamente in contrasto con la tradizione:

«L'urgenza di dotare la Repubblica di una legislazione unica, chiara, innovativa, che ponga il Paese al passo con tutti gli altri stati democratici, è anche "urgenza" di libertà per i concittadini, i quali hanno il diritto di richiedere al potere legislativo di emanare norme entro le quali, ognuno di noi, possa responsabilmente maturare le proprie scelte»²⁰.

La novella denota un mutamento di rotta radicale e lo si comprende dalla lettura dell'art. 145 R.d.f. che abroga "tutte le norme, consuetudini ed istituti anche di diritto comune, in contrasto con le disposizioni della presente legge"; fra queste anche l'intero titolo VIII della Legge 12 agosto 1946, n. 44 (Legge sull'ordinamento per lo Stato civile) che disciplinava la formalità relative al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto cattolico *secondo le norme del Diritto Canonico*.

La legge, nel definire il matrimonio come "l'unione di un uomo e di una donna fondato su una scelta libera e responsabile basata sull'uguaglianza morale e giuridica dei nubendi" (art. 1), adotta un modello di matrimonio (quello "sammarinese") che presenta caratteri ancora omogenei a quelli propri del matrimonio canonico: è monogamico, l'unione è

centenario. "La decisione venne assunta il 20 febbraio dell'885 da una giuria presieduta dal duca Orso di Montefeltro e da Giovanni, che della chiesa di Montefeltro era vescovo e abate. Peraltro, al di là del riferimento al monastero, il Placito feretrano è importante perché con esso si dimostra che San Marino, sul finire del IX sec., era indipendente sia dal vescovo di Rimini" (E. SPAGNA MUSSO, R. LIPPARINI, *L'ordinamento costituzionale di San Marino*, cit., p. 8.). Infatti "il Monastero di San Marino non dipendeva dal Vescovo di Rimini in quanto è lui che chiama in giudizio l'Abate Stefano appellandosi ad un giurì neutrale; non dipendeva dal Vescovo né dal Duca di Montefeltro, perché sono entrambi giudici della contesa e non parti in causa; onde potremmo supporre che la frase testamentaria *relinquo vos liberos ab utroque homine*, attribuita anacronisticamente a Marino, sia stata scritta alla fine del secolo IX o ai primi del X da qualcuno che aveva avuto conoscenza del Placito, perché in quell'occasione San Marino dimostrò chiaramente d'essere libero tanto dal Vescovo di Rimini, quanto dal Vescovo di Montefeltro, cioè *ab utroque nomine*": F. BALSIMELLI, *Elementi di diritto pubblico sammarinese*, Gruppo Poligrafico Editoriale, San Marino, 1966, p. 43.

¹⁹ D'ora in avanti semplicemente R.d.f.

²⁰ Così G. RANOCCHINI, *Relazione al Consiglio Grande e Generale del Presidente della Commissione per la riforma del diritto di famiglia*, in *Atti del Convegno sul tema "La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato"*, cit., p. 67.



eterosessuale, fondata sul libero e consapevole consenso dei coniugi e sull'uguaglianza morale e giuridica degli stessi.

Nel contempo, e per altro verso, il primo si discosta dal secondo in maniera radicale: il consenso prestato dai coniugi non è più *pro semper* e la nuova legge, innovando profondamente i confini tracciati dalla n. 37 del 1953 per la quale il matrimonio civile era comunque indissolubile, ammette che il matrimonio si scioglia non solo con la morte dei coniugi ma anche "*negli altri casi previsti dalla legge*" (art. 125).

Tuttavia la novità di maggior rilievo, per quel che qui interessa, è rappresentata dall'art. 3 il quale, sotto la rubrica *Effetti civili del matrimonio*, dispone:

"Gli effetti civili conseguono - al matrimonio civile; - al matrimonio religioso contratto con qualsiasi rito e celebrato nella osservanza delle leggi dello Stato. La trascrizione dell'avvenuto matrimonio deve essere richiesta da entrambi i coniugi, mediante apposito modulo, presentato presso l'Ufficio di Stato Civile da almeno uno dei coniugi o da persona dagli stessi espressamente delegata entro il terzo giorno non festivo dalla data di celebrazione del matrimonio. Gli effetti civili decorrono dal giorno della celebrazione del matrimonio".

La lettera della norma delinea un matrimonio - quello religioso con effetti civili - distante, nella sua struttura, da quello disciplinato dall'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama intercorso, nel 1984, fra Repubblica italiana e Chiesa cattolica.

L'ordinamento giuridico sammarinese, con la novella del 1986, "prevede un solo tipo di matrimonio la cui costituzione può avvenire sia con una forma prettamente civile, sia con forma religiosa"²¹, con ciò superando quella disposizione (art. 13) con la quale la legge istitutiva del matrimonio civile sul Titano continuava a riconoscere al matrimonio canonico, unico matrimonio religioso, la possibilità di conseguire effetti civili²².

²¹ V. PARLATO, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, in *Il diritto ecclesiastico*, CVII (1996), I, p. 471.

²² Il superamento di tale disciplina era auspicato anche dal Commissario della Legge Francesco Violi il quale, nell'esame del vigente diritto delle persone e di famiglia, effettuato in espletamento del mandato conferito all'Autorità Giudiziaria dal Congresso di Stato con delibera del 4 dicembre 1974, così osservava: "In ossequio al fondamentale principio di libertà religiosa, sancito anche dal nuovo codice penale che appresta eguale tutela a tutte le religioni, si propone di abrogare la disposizione di carattere limitativo che riconosce effetti civili esclusivamente al matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico": F. VIOLI, *Diritto delle persone e della famiglia*, cit., p. 13.



La genesi della norma, che si inserisce in una riforma che - secondo taluno - risente «di certe premesse di carattere ideologico e culturale riconducibili all'ideologia marxista "acclimatata" nell'ambito del "movimento delle donne" o femminista che dir si voglia»²³, fu particolarmente combattuta e controversa ed il risultato ottenuto - sia consentito - non particolarmente felice.

In effetti la stessa *Relazione* al Consiglio Grande e Generale, nel riferire che "l'art. 3 rappresenta una scelta delle più delicate contenute nel progetto"²⁴ dà conto, seppure in maniera sintetica, delle "anime" che si sono confrontate sul campo:

«Il PSS e il PSU ritengono di realizzare appieno il principio della libertà dei culti sancito dalla carta dei diritti mediante una separazione del rito religioso da quello civile; in altre parole gli effetti civili dovrebbero conseguire al matrimonio civile. In questo modo oltre ad affermare il principio della "libera chiesa in libero Stato", i due partiti socialisti intendono anche sancire il pieno rispetto del rito religioso evitando commistioni ed ingerenze dello Stato nelle scelte di fede dei cittadini».

Su altro versante

"il PCS e la DCS propongono che gli effetti civili conseguano: al matrimonio civile e al matrimonio celebrato e contratto, con qualsiasi rito, nell'osservanza delle leggi dello Stato. Con questa dizione si vogliono parificare tutte le religioni e pur affermando uno Stato laico permettere un'espressione di sentimenti religiosi senza la sovrapposizione di due atti separati".

Il sistema andava mutando radicalmente e l'ordinamento sammarinese, che fino ad allora aveva mantenuto fede a quello *ius commune* di stampo medievale che ne aveva fatto, insieme al Principato di Andorra e in seno all'Europa continentale, "reliquie esigue ma significative"²⁵, si volgeva altrove.

Esso rompe con quella tradizione in cui la vita quotidiana del singolo era modellata e cadenzata da ritmi, ed atti, che avevano valore religioso e civile insieme, per approdare a nuovi ma più incerti lidi: non verso un *regime separatista*²⁶ sul modello rivoluzionario francese, in cui il

²³ S. DI GRAZIA, *I rapporti tra matrimonio religioso e civile nel diritto sammarinese*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, pp. 96-97.

²⁴ G. RANOCCHINI, *Relazione al Consiglio Grande e Generale del Presidente della Commissione per la riforma del diritto di famiglia*, cit., p. 70.

²⁵ P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Bari, 2003, p. 105.

²⁶ Laddove, in prima approssimazione, *separazione* può essere definita come "relazione tra Stato e Chiesa nella quale i vincoli che legano due organismi sono



matrimonio religioso non solo era irrilevante ma la cui celebrazione, non preceduta da quella civile, esponeva il ministro di culto a sanzioni penali; né abbracciando una soluzione *concordataria* tant'è che - probabilmente memore delle antiche ed aspre vicende che videro vacillare la propria libertà a causa delle odiose iniziative che nel secolo XVIII videro protagonista il Card. Alberoni²⁷ - ancor oggi la Repubblica sammarinese non presenta un vero e proprio Concordato con la Santa Sede e neppure l'Accordo sottoscritto da San Marino e Santa Sede il 2 aprile 1992 contiene norme specifiche in materia, se non un (pur significativo) impegno alla *leale e proficua collaborazione nelle materie di comune interesse e specialmente in quelle concernenti i valori fondamentali della persona umana, per il bene dell'uomo e della società di San Marino*.

E così ne è nata una norma, l'art. 3 cit., "neutra" all'apparenza, che in nome di un utopico concetto assoluto di libertà, malamente tradisce il timore che possano consentirsi ingerenze (anche da parte dello Stato) nelle questioni religiose dei cittadini.

Invero al legislatore sammarinese è mancato il coraggio, e comunque la volontà politica, di emanare una legge di attuazione di una norma²⁸ che, a tutta prima, appare monca nella sua formulazione e

ridotti al minimo": **C. CARDIA**, *Stato e confessioni religiose*, il Mulino, Bologna, 1988, p. 17. In generale, sul tema, si rinvia al volume **F. RUFFINI**, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1974, segnatamente p. 141 ss.

²⁷ Le cronache raccontano che "la mattina del 17 ottobre 1739 il settantacinquenne cardinale Giulio Alberoni, da oltre quattro anni legato di Romagna, varcava con tre carrozze i confini di San Marino in compagnia del maestro di camera, dell'abate dei Lateranensi di Rimini, di due notai e di due servitori": **N. MATTEINI**, *La Repubblica di San Marino nella storia e nell'arte*, Dicastero Cultura della Repubblica di San Marino, San Marino, rist. 1995, p. 76. Ne seguì un'occupazione durante la quale l'Alberoni operò profonde modificazioni alle istituzioni locali e che si concluse solo nel 1740. Ancora oggi il 5 febbraio, giorno dedicato a Sant'Agata, si celebra la liberazione dal dominio del Cardinale Alberoni e le restituzione della libertà alla Serenissima Repubblica di San Marino. Sull'intera vicenda si vedano, fra gli altri, **S. BERSANI**, *Storia del Cardinale Giulio Alberoni*, coi tipi di Francesco Solari, Piacenza, 1861; **P. ELLERO**, *Relazione della Repubblica sammarinese*, cit., pp. 17-18; **G.B. FASCIOLI**, *La Repubblica di San Marino*, *Gazzetta d'Italia*, Firenze, 1875, p. 50 ss.; **C. MALAGOLA**, *Il cardinale Alberoni e la Repubblica di San Marino. Studi e ricerche*, Zanichelli, Bologna, 1886; **M.E. BERTOLI**, *Il Cardinale Giulio Alberoni*, in *Studi Romagnoli*, IX (1958), pp. 67-90; **G.F. ROSSI**, *L'annessione di San Marino alla Santa Sede ordinata all'Alberoni da Papa Clemente XII*, in *Cento studi sul Cardinale Alberoni*, II, Collegio Alberoni, Piacenza, 1978, pp. 327-540; **M.A. BONELLI**, *La Repubblica e lo Stato Pontificio. L'incidente del Cardinale Alberoni*, in *Storia illustrata della Repubblica di San Marino*, I, Aiep Editore, San Marino, 1985, pp. 205-236.

²⁸ Invero anche le *Disposizioni circa l'applicazione di alcune norme della legge 26 aprile 1986, n. 49 "Riforma del Diritto di Famiglia"*, approvate dal Congresso di Stato nella seduta dell'8 settembre 1986, nulla dicono a riguardo.



foriera di gravi problemi sul piano applicativo; e così - *mutatis mutandis* - a ripetere quanto accaduto nella vicina Italia a seguito della revisione concordataria che, avvenuta nel lontano 1984, attende ancora una nuova legge matrimoniale che la Chiesa, per parte sua, ha diligentemente e opportunamente emanato con l'adozione del *Decreto generale sul matrimonio canonico* (C.E.I., 5 novembre 1990).

Dalla Relazione al Consiglio Grande e Generale si apprende che

“nel corso della riunione del 23 gennaio 1986, in cui la Commissione ha deliberato l'inoltro al Consiglio di tutto il pacchetto, erano rimasti in sospeso la stesura di alcuni articoli relativi alla successione, le norme transitorie e finali e le leggi aggiuntive. Di ogni argomento la Commissione aveva deliberato le linee di fondo e, infine, aveva rimesso al Presidente la loro stesura. La legge in materia di matrimonio celebrato con rito religioso doveva rendere applicabile nella pratica quotidiana l'art. 3 come nella prima stesura. Si rendeva necessario, dunque, stabilire per questi matrimoni a chi andava data la qualifica di Ufficiale di Stato Civile e da parte di chi doveva e poteva essere autorizzata. Di questo delicato argomento se ne era parlato in sede tecnica e politica pur non arrivando mai a scelte definitive e alla stesura”.

La ragione di tale mancanza è dichiarata. “Nessuno di noi” prosegue la Relazione «voleva arrivare ad “esami di ammissione” dei culti o a normative che si prestassero a limitare la libertà religiosa»²⁹.

La formulazione definitiva della norma fu criticata anche da chi, in tempi non sospetti, pur aveva auspicato il superamento del diverso trattamento riservato in Repubblica ai fedeli cattolici (da un lato) e a coloro che professassero culti diversi (dall'altro) posto che a questi ultimi - prima della legge 49/1986 - era concesso unirsi in matrimonio unicamente per la via del matrimonio civile introdotto con la legge del 1953 e ravvisando, in tale situazione, una violazione del principio di libertà religiosa³⁰ già affermato - nella Repubblica del Titano - con la Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese³¹.

²⁹ G. RANOCCHINI, *Relazione al Consiglio Grande e Generale del Presidente della Commissione per la riforma del diritto di famiglia*, cit., p. 79.

³⁰ Cfr. F. VIROLI, *Diritto delle persone e della famiglia*, cit., p. 13.

³¹ Promulgata il 12 luglio 1974, i cui artt. 4 e 6 recitano rispettivamente: “Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge” (art. 4); “La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora e d'associazione, di manifestazione del



Dalla stessa parte, criticando l'operato del legislatore, si evidenziavano i limiti della norma in esame: vada pure per il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio *contratto con qualsiasi rito purché*, si è detto,

“con un minimo di garanzie per impedire irregolarità, abusi, pagliacciate e via dicendo. Chi non ricorda il celebre fabbro ferrario del minuscolo villaggio scozzese di Gretna che celebrava matrimoni sull'incudine della sua fuliginosa fucina? Ed i matrimoni celebrati da guru e santoni di ogni risma e dai più vari e sgargianti colori?”³².

Contestualmente a tali obiezioni, del tutto condivisibili, legittime ed attuali poiché non vi si è ancora posto rimedio, si proponeva di integrare la norma con i seguenti correttivi, altrettanto accorti e puntuali:

“1) sono ammessi nella Repubblica i culti religiosi che non seguono riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume; 2) le nomine dei ministri dei culti religiosi devono essere notificate alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni per l'approvazione”³³.

Tale proposta, che - laddove accolta - avrebbe certamente conferito alla norma maggiore chiarezza, richiama alla memoria quel dibattito che si era svolto in Italia in relazione all'art. 19 della Costituzione Repubblicana³⁴.

Detta norma, come è noto, nel garantire a tutti la libertà religiosa, nonché il pacifico esercizio del culto, pone un limite che

“opera solo in relazione alla effettiva celebrazione di riti contrari al buon costume, rimanendo inoperante nei confronti di quelle confessioni religiose le quali contemplassero nel loro patrimonio

pensiero, di coscienza e di culto. È tutelata la segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano. La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico.

L'arte, la scienza e l'insegnamento sono liberi. La legge assicura ai cittadini il diritto allo studio libero e gratuito” (art. 6).

³² F. VIROLI, *Riforma del diritto di famiglia: progresso o fumus?*, in *Atti del Convegno sul tema “La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato”*, cit., p. 88.

³³ *Ibidem*.

³⁴ “Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.



liturgico riti del genere, ma non li esercitassero concretamente(...)"³⁵.

La disposizione, che in origine era contenuta nell'art. 14, I comma del Progetto definitivo della Costituzione, prevedeva che l'esercizio della libertà religiosa fosse escluso quando la confessione seguisse "principi o riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume". La disposizione, nella sua stesura definitiva e proprio al fine di evitare indebite ingerenze dello Stato, fu approvata accogliendo un emendamento proposto da Calamandrei e da Cianca³⁶ con il quale si sopprimevano le parole *principi* e *ordine pubblico* le quali

"ricalcavano il testo dell'art. 1 della legge n. 1129 del 1929 (...) producendo una norma di stampo poliziesco, coerente con il regime esistente nel 1929, ma in contrasto con la libertà che la Costituzione repubblicana avrebbe dovuto assicurare"³⁷.

Invero il legislatore sammarinese, per fugare le preoccupazioni manifestate in sede di discussione e onde evitare i temuti *esami di ammissione* dei culti, ben avrebbe potuto attingere, quali materiali di costruzione, alla formulazione definitiva utilizzata nella Carta costituzionale italiana. Tale operazione non avrebbe rappresentato un *novum* e neppure cagionato imbarazzo (per avere tratto ispirazione dalla vicina Italia), posto che l'impianto dell'intera legge n. 49/1986 può dirsi mutuato, nelle sue linee fondanti (quali, ad esempio, l'uguaglianza dei coniugi, la tutela della prole) e salvi i momenti di peculiarità, dalla disciplina del *Diritto di famiglia* italiano disegnato dal codice del 1942, come modificato/integrato dalla legge 898/1970 (prima) e dalla riforma introdotta dal legislatore italiano nel 1975 (poi).

Sarebbe stato sufficiente, in definitiva e con buona pace di tutti, introdurre il limite del buon costume applicandolo *ai riti*, evitando così ogni rischio di vaglio preventivo in relazione *ai principi* professati dalle confessioni religiose presenti sul territorio della Repubblica.

Detto questo, l'art 3 R.d.f. pare avere accolto, in materia matrimoniale, "il principio della libertà delle forme di celebrazione del matrimonio"³⁸ posto che

³⁵ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2007, pp. 67-68.

³⁶ Per gli emendamenti proposti si vedano gli *Atti dell'Assemblea Costituente*, Discussioni, seduta del 12 aprile 1947, p. 2777.

³⁷ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 9^a ed., Zanichelli, Bologna, 2003, p. 111.

³⁸ V. PARLATO, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, cit., p. 474.



“non prende in considerazione il matrimonio nato in un ordinamento confessionale (...) bensì solamente la forma di celebrazione che avviene secondo le disposizioni liturgiche proprie di ciascun rito o culto”³⁹.

Il primo problema di ordine applicativo si pone, quindi, proprio in relazione all'individuazione del ministro del culto che, nell'officiare un matrimonio religioso destinato (potenzialmente) ad assumere effetti civili, riveste per ciò stesso le funzioni di *pubblico ufficiale*⁴⁰.

Egli, infatti, all'esito della celebrazione redige un atto che non solo ha la valenza religiosa propria della confessione di appartenenza ma è necessariamente *atto pubblico* agli effetti civili e penali. E non potrebbe essere diversamente dal momento che esso è deputato a raccogliere, nel caso essi volessero derogare al regime convenzionale adottato dal legislatore sammarinese, l'espressa “*volontà dei coniugi di optare per la separazione dei beni*” (art. 88) ed anche, laddove i nubendi abbiano cittadinanza diversa, “*da quale legge sarà regolato il regime patrimoniale della famiglia*” (art. 27). L'atto così formato, una volta ricevuto, andrà annotato a cura dell'Ufficiale dello Stato civile a norma dell'art. 21 R.d.f..

La natura di atto pubblico dell'atto di matrimonio redatto dal ministro di culto rende ancor più evidente il *vulnus* contenuto nella normativa in esame che non prevede alcun garanzia posta a presidio della certezza del diritto.

La previgente normativa, in un sistema in cui il matrimonio religioso (cattolico) assumeva automaticamente effetti civili senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà da parte degli sposi, attribuiva al ministro di culto cattolico la veste di pubblico ufficiale ed egli - ben individuato dal diritto canonico e dall'autorità ecclesiastica - era tenuto, ai fini di consentire l'attribuzione di effetti civili al matrimonio religioso celebrato, all'osservanza della disciplina indicata dal titolo VIII della legge 37/1953.

Tale atteggiamento si poneva in linea di continuità con la “fiducia” tradizionalmente riconosciuta al ministro di culto cattolico posto che, nella previgente disciplina, il matrimonio religioso celebrato *in facie Ecclesiae* produceva effetti civili nell'ordinamento giuridico sammarinese *ipso iure*:

³⁹ *Ibidem*, p. 475.

⁴⁰ Sul punto l'opinione è pacifica, cfr. L. LONFERNINI, *Elementi di diritto civile sammarinese. Le fonti del diritto civile. I diritti della persona. Atti e fatti giuridici. Le azioni*, cit., p. 576; V. PARLATO, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, cit., 479; ID., *Diritto di famiglia sammarinese. Lezioni* (con la collaborazione di F. BOSCHI), Sapere Aude, Urbino, 1997, p. 36.



“la sua denuncia, la sua annotazione e la sua trascrizione sui registri di stato civile (...) costituiscono una semplice formalità amministrativa di un fatto giuridico già irrevocabilmente compiuto”⁴¹.

La riprova di tale atteggiamento “fiducioso” della Repubblica nei confronti dei ministri di culto cattolico trova conferma, ancorché la normativa pattizia non si occupi segnatamente del matrimonio, nell'art. 1 della *Conventio inter Apostolica Sede et Rem Publicam Sancti Marini*⁴², ove si legge che

“la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima comunica all'autorità civile le nomine di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica e, comunque, per gli effetti del presente accordo”.

Nulla di tutto questo era (ed è) previsto in relazione ai rappresentati di confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Per tale ragione si è correttamente osservato che mentre è

“facile ritenere, anche in virtù della consuetudine, che i parroci sono i celebranti dei matrimoni canonici, difficile è l'individuazione di altri soggetti abilitati per gli altri culti”⁴³;

soggetti che, nel redigere l'atto di matrimonio/atto pubblico, svolgono certamente attività *fidefacente* a fini pubblicistici.

Analoghe considerazioni possono effettuarsi relativamente al *luogo*⁴⁴ in cui i matrimoni religiosi, destinati ad acquistare gli effetti

⁴¹ Sentenza del commissario della legge G. Ramoino 21 agosto 1950, nella causa n. 241 dell'anno 1949, in *Giurisprudenza sammarinese, dal 1937 al 1961*, 2, p. 233 ss.

⁴² Firmata dalle Parti il 2 aprile 1992 e pubblicata in *A.A.S.*, XCV (1993), pp. 324-334.

⁴³ V. PARLATO, *Diritto di famiglia sammarinese. Lezioni*, cit., p. 34.

⁴⁴ In una pronuncia avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla trascrizione tardiva di un matrimonio cattolico, il Tribunale commissariale si premura di osservare: “A questo proposito è opportuno affermare che è poi fatto noto a tutti, che la Chiesa della Pieve – Basilica del Santo – nella Città di San Marino, è luogo destinato al culto cattolico” (sentenza resa dal Commissario della Legge P.G. Peruzzi in data 3 luglio 1991, nella causa civile n. 140 dell'anno 1991, in *Raccolta sentenze civili della Repubblica di San Marino anni 1990-2007* - DVD realizzato dal Tribunale Unico in collaborazione con l'ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino). Il fatto che il Giudice si premuri di effettuare le precisazioni che precedono in relazione al luogo del culto cattolico non pare casuale; e ciò pur nella consapevolezza del disposto dell'art. 22 R.d.f.: “Se uno dei nubendi per infermità o per altro impedimento giustificato presso l'Ufficiale dello Stato Civile, è nell'impossibilità di recarsi nelle sedi di pubbliche istituzioni o in altri luoghi destinati al culto, il Segretario di Stato per gli



civili, debbono essere celebrati. L'art. 20 R.d.f., infatti, prevede che *il matrimonio deve essere celebrato nelle sedi di pubbliche istituzioni o in luoghi destinati al culto*; ebbene, a tal riguardo, mentre per l'identificazione dei luoghi destinati al culto cattolico sovrviene una tradizione ultracentenaria, lo stesso non può dirsi per i luoghi di culto di altre confessioni religiose, ragione per cui alla difficoltà di identificare *il rito* (art. 3 R.d.f.) secondo il quale si celebra il matrimonio religioso diverso da quello cattolico nonché il *ministro di culto* abilitato a celebrarlo, si aggiunge quella di individuare il *luogo destinato al culto* idoneo (a norma dell'art. 20 R.d.f.) alla celebrazione medesima.

Tutti controlli, questi, che sembrano demandati all'Ufficiale di Stato Civile ovvero, su sua richiesta, al Tribunale commissariale.

Potrebbe quindi accadere, senza che l'ordinamento interno preveda la possibilità di opporre un valido rifiuto, che due cittadini – attingendo da un'offerta religiosa sempre più ampia ed eterogenea – chiedano la trascrizione di un matrimonio celebrato secondo il più improbabile dei riti e dinanzi ad un ministro di culto magari improvvisato tale per l'occasione ed a seguito di una celebrazione svoltasi nei luoghi più impensati.

E ciò senza che l'Ufficiale dello Stato Civile richiesto, a tutti gli effetti pubblico ufficiale, possa opporre rifiuto se non correndo il rischio, concreto, di incorrere nel reato di omissione di atti d'ufficio previsto e punito dall'art. 378 del Codice Penale della Repubblica di San Marino.

In alternativa, e ragioni di prudenza lo consiglierebbero al fine di evitare tali spiacevoli conseguenze a suo carico, dinanzi alla richiesta di trascrizione proveniente da coniugi (“acattolici”) interessati agli effetti civili del loro matrimonio religioso, egli dovrebbe rivolgersi al Tribunale commissariale (oggi Tribunale Unico), autorità alle cui istruzioni - per disposizione generale - è tenuto a conformarsi (art. 7 e 116 legge n. 43/1946). Allo stesso Tribunale, peraltro, egli deve comunque notificare l'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio ai fini dell'annotazione marginale da eseguirsi sugli atti di nascita degli sposi (art. 2 legge n. 50/1986) e che ha l'obbligo di interpellare per ogni altra questione o contestazione relativa alla *rettificazione degli atti di Stato Civile ed annotazioni* (art. 108 legge n. 43/1946).

A ben vedere non si comprende quali accertamenti possa compiere il predetto Ufficiale dello Stato civile nell'adempimento dei

Affari Interni o il suo delegato, assistito dall'Ufficiale dello Stato Civile, o il celebrante si trasferisce nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio”.



controlli che la legge lo chiama ad effettuare; non è dato sapere con quali strumenti e secondo quali parametri egli possa verificare se quel *matrimonio religioso* sia stato *contratto e celebrato nell'osservanza delle leggi dello Stato*; egli, invero, si troverebbe ad applicare una clausola che, in assenza di una normativa di dettaglio, rischia seriamente di rimanere vuota e priva di significato.

E neppure, a riguardo, le indagini svolte sul campo hanno consentito di saggiare la bontà e fondatezza dell'opinione secondo la quale, "considerata la particolare funzione che svolge il ministro di culto nell'atto di matrimonio per gli effetti civili, sarà l'Autorità competente ad individuare colui o coloro che sono abilitati all'esercizio. Sarà il Consiglio dei XII, quale organo preposto al controllo degli Enti morali, a stabilire i riti di culto ed i ministri ammessi all'esercizio di attività pubbliche in generale ed in particolare i ministri che possono assumere la funzione di pubblico ufficiale"⁴⁵.

Né, fatta eccezione per il disposto di cui all'art 116 legge n. 43/1946, si è trovata traccia

"della norma consuetudinaria secondo cui è celebrabile il matrimonio per il quale il ministro di culto competente sia stato designato dalla Reggenza con la sua speciale autorizzazione, dopo che l'Ufficiale di Stato Civile abbia rilasciato il certificato delle avvenute pubblicazioni o la stessa Reggenza abbia emanato il provvedimento di dispensa"⁴⁶.

Poste le perplessità che precedono, l'esame dei dati disponibili in ordine al *matrimonio religioso* a San Marino ci restituisce una realtà profondamente mutata nel tempo: se a due anni dall'entrata in vigore della *Riforma del diritto di famiglia* si notava che "il matrimonio canonico è (...) tuttora il matrimonio dei sammarinesi ovvero il matrimonio scelto dalla quasi totalità del popolo"⁴⁷ oggi si assiste ad una realtà sociologica, se non addirittura antropologica, del tutto diversa.

Infatti all'entrata in vigore della legge 49/1986, nel solco della l. 37/1953 istitutiva del matrimonio civile, è seguita una netta e costante inversione di tendenza posto che i matrimoni religiosi, 114 nel 1987

⁴⁵ L. LONFERNINI, *Elementi di diritto civile sammarinese. Le fonti del diritto civile. I diritti della persona. Atti e fatti giuridici. Le azioni*, cit., p. 576.

⁴⁶ S. DI GRAZIA, *I rapporti tra matrimonio religioso e civile nel diritto sammarinese*, cit., pp. 101-102.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 97.



(trascorso un anno di distanza dall'entrata in vigore della R.d.f.), si sono ridotti a 49 nell'anno 2009⁴⁸.

Tali dati, che presentano minime ed irrilevanti fluttuazioni nel periodo di riferimento, restituiscono l'immagine di una società in cui il matrimonio religioso non è più quello scelto di preferenza dal popolo sammarinese, con un *trend* - caratterizzato da una crescente preferenza per il matrimonio civile - ancor più accentuato di quello che si registra nella vicina Italia ove in base ai dati del 2008 oltre un matrimonio su tre è celebrato davanti al sindaco (il 36,7 per cento di tutti i matrimoni), in un contesto sociale in cui, peraltro, l'evoluzione del fenomeno è stata rapidissima, visto che solo 15 anni fa l'incidenza dei matrimoni civili non arrivava al 20 per cento del totale delle celebrazioni⁴⁹.

3 - La trascrizione del matrimonio religioso

⁴⁸ I matrimoni religiosi celebrati in Repubblica dall'entrata in vigore della R.d.f. (1° luglio 1986) sono i seguenti (se non specificato trattasi di matrimoni cattolici): anno 1986 (55); anno 1987 (114); anno 1988 (89, di cui 1 celebrato con rito Baha'i); anno 1989 (86); anno 1990 (77); anno 1991 (90, di cui 5 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); anno 1992 (101, di cui 1 celebrato con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); anno 1993 (93), anno 1994 (89, di cui 1 celebrato con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); anno 1995 (92, di cui 3 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 1996 (87, di cui 4 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 1997 (87, di cui 4 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 1998 (93, di cui 1 celebrato con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 1999 (86, di cui 1 celebrato con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 2000 (84, di cui 3 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 2001 (63); 2002 (70, di cui 2 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 2003 (55); 2004 (47, di cui 3 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 2005 (51, di cui 2 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 2006 (51, di cui 3 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); 2007 (55); 2008 (41); 2009 (49, di cui 2 celebrati con rito della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova). Per questi dati si si ringraziano l'Avv. L. Stefanelli e il dott. F. Muraccini, rispettivamente Ufficiale di Stato civile ed Esperto di Stato civile nella Repubblica di San Marino. Si tenga presente, per un rapido raffronto, che i matrimoni civili nell'anno 2007 sono 118, nel 2008 se ne registrano 122, mentre nel 2009 (a fronte di 49 matrimoni religiosi) salgono a 152 (dati UPECEDS, Ufficio programmazione economica centro elaborazione dati e statistica, nel web all'indirizzo <http://www.statistica.sm/on-line/Home.html>).

⁴⁹ Cfr. dati ISTAT (nel web si rinvengono all'indirizzo http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100408_00/testointe-grale20100408.pdf).



Venendo alle modalità attraverso le quali il matrimonio religioso assume efficacia civile nell'ordinamento sammarinese, si deve rilevare un ulteriore elemento di rottura con il passato e la tradizione. Si è detto che anteriormente alla *Novella* del 1986 il matrimonio religioso (canonico) assumeva rilevanza civile come conseguenza immediata e diretta della sua celebrazione, senza necessità di ulteriore impulso da parte dei coniugi.

Infatti nella vigenza dell'art. 74 della legge 43/1946 la trascrizione assumeva valenza meramente *dichiarativa* di un fatto giuridico i cui effetti civili si erano già prodotti con la celebrazione dinanzi al ministro di culto⁵⁰ che, compilato l'atto di matrimonio, provvedeva ad inviarlo all'Ufficiale di Stato Civile competente; la disposizione in menzione poneva a carico del *ministro di culto cattolico* l'obbligo di formare l'atto e di rimmetterlo all'Ufficiale di Stato Civile con la conseguenza che la tardività (o l'omissione) degli adempimenti prescritti non poteva di certo intendersi come volontà dei coniugi di mantenere confinato il proprio matrimonio nella sfera religiosa.

La giurisprudenza era consolidata sul punto: "il matrimonio celebrato avanti al ministro del culto produce *ipso iure* gli effetti civili. La sua denuncia, la sua annotazione e la sua trascrizione sui registri di stato civile (legge 10 dicembre 1873, legge 27 marzo 1905, legge 27 maggio 1946) costituiscono semplice formalità amministrativa di un fatto giuridico già irrevocabilmente compiuto"⁵¹.

L'art. 3 della R.d.f. innova profondamente tale impianto poiché "senza la trascrizione il vincolo, laddove sorga, rimane esclusivamente religioso"⁵². Ed infatti così si legge al secondo comma:

"La trascrizione dell'avvenuto matrimonio deve essere richiesta da entrambi i coniugi, mediante apposito modulo, presentato presso l'Ufficio di Stato Civile da almeno uno dei coniugi o da persona dagli stessi espressamente delegata entro il terzo giorno non festivo dalla data di celebrazione del matrimonio. Gli effetti civili decorrono dal giorno della celebrazione del matrimoni".

La previsione, quindi, sembra riferirsi a due distinte volontà dei coniugi: la prima volta a contrarre il matrimonio in forma religiosa; la seconda (solo eventuale) diretta a far conseguire effetti civili a quel

⁵⁰ Si veda la sentenza del Commissario della Legge G. Ramoino, 21 agosto 1950, nella causa civile n. 89 dell'anno 1949, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1937 al 1961*, p. 233 ss.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² V. PARLATO, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, cit., p. 476.



matrimonio (con efficacia retroattiva dalla data di celebrazione) celebrato *in facie Ecclesiae*⁵³ o comunque in altra forma religiosa.

La trascrizione⁵⁴ - che segue gli altri requisiti previsti *ex lege* (le avvenute pubblicazioni⁵⁵, la dichiarazione del celebrante in cui i nubendi sono dichiarati marito e moglie, l'avvenuta lettura dell'art. 28 sui diritti e doveri dei coniugi, la trasmissione dell'atto di matrimonio debitamente compilato)⁵⁶ - ha quindi efficacia *costitutiva*; senza di essa il matrimonio è, nell'ordinamento civile, *tamquam non esset*.

La giurisprudenza più recente, tuttavia, propende per una soluzione diversa, ritenendo che vada

“negata alla trascrizione qualsiasi efficacia costitutiva: il matrimonio esiste se è celebrato con il contenuto negoziale previsto dalla legge precitata (l. 49/1986 n.d.r.) - all'interno delle diverse forme e modalità delle singole confessioni religiose - e in presenza delle condizioni necessarie contemplate, esiste quindi nell'ordinamento civile per il solo fatto della sua celebrazione”⁵⁷.

⁵³ V. PARLATO, *Diritto di famiglia sammarinese*, cit., p. 31 rileva: “Il diritto sammarinese distingue tra la volontà dei coniugi di contrarre matrimonio in forma religiosa e volontà sempre dei coniugi, di entrambi i coniugi di far conseguire effetti civili a quel matrimonio. Sono quindi, due negozi distinti con due manifestazioni di volontà distinte, in cui come ho rilevato, il negozio in forma religiosa, costituiscono il presupposto dell'altro”.

⁵⁴ Che, a norma del decreto 2 luglio 1986, n. 75 approvato in pari data dalla Reggenza, avviene nei Registri degli atti di matrimonio, parte II, serie A (art. 2).

⁵⁵ L'omissione delle pubblicazioni non incide irrimediabilmente sulla validità del matrimonio: così si evince dalla sentenza resa dal Commissario della Legge F. Violi in data 28 agosto 1991, nella causa civile n. 189 dell'anno 1991, in *Raccolta sentenze civili della Repubblica di San Marino anni 1990-2007*, cit., nonché dalle più recenti sentenze del Commissario della Legge G. Felici rese: in data 5 aprile 2008, nella causa civile n. 378 dell'anno 2007, inedita, p. 8; in data 27 agosto 2009, nella causa civile n. 243 dell'anno 2009, inedita, p. 7; in data 30 luglio 2010, nella causa civile n. 173 dell'anno 2010, inedita, p. 6.

⁵⁶ Cfr. V. PARLATO, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, cit., p. 476.

⁵⁷ Sentenza del Commissario della Legge G. Felici del 5 aprile 2008, nella causa civile n. 378 dell'anno 2007, cit., p. 8; conformi le altre sentenze del medesimo Giudice riportate in nota 54. Va riferito che il Commissario della Legge, ispirandosi all'esperienza italiana, richiama una sentenza - Cass. 17 settembre 1993, n. 9578 - che attribuisce natura certificativa alla trascrizione in Italia di un matrimonio celebrato all'estero. Tale sentenza non sembra potersi assumere a riferimento quanto al matrimonio religioso celebrato in San Marino; certamente non può esserlo in relazione ai matrimoni religiosi celebrati in Italia (cattolici con effetti civili, disciplinati dalle intese di cui all'art. 8 Cost., ovvero quelli di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1159) per i quali, questa opinione è maggioritaria nella migliore dottrina la trascrizione ha natura *costitutiva* (cfr., per tutti, P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2002, p. 54, p. 201; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 491, p. 494. Va detto, ad onor del vero, che parte della



Tale posizione non appare tuttavia condivisibile poiché non attribuisce adeguato rilievo alla previsione normativa che attribuisce ai coniugi, e solo ad essi, la decisione di richiedere (o non) la trascrizione del loro matrimonio religiosamente celebrato.

Ciò detto la normativa in menzione non esclude si possa procedere alla trascrizione del matrimonio a maggiore distanza di tempo rispetto ai serrati tempi previsti (tre giorni dalla celebrazione) purché, e ciò non trova corrispondenza nella analoga disciplina italiana, essa venga preventivamente autorizzata dall'autorità competente: il Tribunale ovvero la Reggenza (quest'ultima competente a norma dell'art. 116 della legge 43/1946).

Nonostante parte della dottrina appaia più rigida e ritenga di dover escludere la possibilità di pervenire alla *trascrizione tardiva*⁵⁸ del matrimonio religioso, la giurisprudenza successiva alla R.d.f. riconosce tale possibilità osservando, a sostegno, che "l'art. 3 della legge 1986 n. 49 non esclude una trascrizione tardiva dell'avvenuto matrimonio"⁵⁹ e che, in termini più generali,

"la trascrizione dell'avvenuto matrimonio richiesta oltre il terzo giorno non festivo dalla data di celebrazione del matrimonio, non contrasta con il regime stabilito dalla legge di riforma del diritto di famiglia"⁶⁰.

Né, argomentando ulteriormente,

"sono previste sanzioni per una simile trascrizione; l'unica conseguenza sanzionatoria può essere quella che il matrimonio non produce effetti civili se non dopo la trascrizione, effetti peraltro che debbono farsi risalire al giorno della celebrazione anche nel caso di trascrizione tardiva. Più esattamente, deve ritenersi che nel periodo di tempo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio e la sua tardiva trascrizione i coniugi non sono in

dottrina, sostiene la natura *ricognitiva e probatoria* della trascrizione del matrimonio previsto dalla legge sui culti ammessi: cfr. **P.A. D'AVACK**, *Il diritto matrimoniale dei culti acattolici nell'ordinamento giuridico italiano*, Luzzatti, Roma, 1933, p. 237; **C. CARDIA**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., il Mulino, Bologna, 1999, p. 434).

⁵⁸ Cfr. **V. PARLATO**, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, cit., p. 477, il quale si limita ad osservare che "non è prevista alcuna trascrizione tardiva".

⁵⁹ Sentenza resa dal Commissario della Legge L. Emiliani in data 12 febbraio 1997 nella causa civile n. 322 dell'anno 1996, in *Raccolta sentenze civili della Repubblica di San Marino anni 1990-2007*, cit., p. 3.

⁶⁰ Sentenza resa dal Commissario della Legge P.G. Peruzzi in data 3 luglio 1991 nella causa civile n. 140 dell'anno 1991, in *Raccolta sentenze civili della Repubblica di San Marino anni 1990-2007*, cit., p. 5.



grado di dar prova della data di celebrazione attraverso l'atto di trascrizione ma devono, all'occorrenza, necessariamente ricorrere ad altri mezzi probatori"⁶¹.

Balza agli occhi (la norma non si occupa espressamente del problema né se ne cura la dottrina) la mancanza di tutela per i *diritti dei terzi* nel frattempo eventualmente maturati nei confronti dell'uno o dell'altro coniuge durante il periodo di tempo che va dalla data di celebrazione del matrimonio e la sua tardiva trascrizione.

Non v'è traccia, infatti, di una norma analoga a quella che governa la materia nell'ordinamento italiano per cui - come è noto -

“la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi”⁶².

Ciononostante, poiché la possibilità di beneficiare della trascrizione tardiva è subordinata ad una domanda avanzata dalle Parti all'Ufficiale di Stato Civile (che poi investe della questione l'autorità giudiziaria la quale, se del caso, accoglie la richiesta con sentenza autorizzativa), appare ragionevole ritenere che il matrimonio tardivamente trascritto spieghi i propri effetti in maniera “asimmetrica”: fra le parti la trascrizione opererà retroattivamente (fin dalla data di celebrazione) mentre nei confronti dei terzi gli effetti del matrimonio si produrranno a far data dall'effettiva trascrizione (tardiva) previamente autorizzata con sentenza. E ciò con salvezza e senza pregiudizio dei loro diritti eventualmente maturati nelle more⁶³.

Quanto all'ulteriore problema insorto anche nell'ordinamento italiano della trascrivibilità (o non) del matrimonio a seguito della morte di un coniuge (c.d. trascrizione tardiva *post mortem*)⁶⁴, pare corretto propendere per la soluzione negativa posto che la trascrizione

⁶¹ Sentenza resa dal Commissario della Legge L. Emiliani in data 12 febbraio 1997 nella causa civile n. 322 dell'anno 1996, cit., pp. 3-4.

⁶² Art. 8, n. 1, l. 121/1985.

⁶³ In questo senso vanno le sentenze del Commissario della Legge G. Felici citate alla nota n. 54 le quali precisano che, quanto ai terzi, il matrimonio produce effetti *ex nunc*, ovvero dalla trascrizione, e non retroagiscono *ex tunc* dalla data di celebrazione del matrimonio.

⁶⁴ Recentemente la sentenza Cass. Sez. Un. 10734/2010 decisa il 22 ottobre 2009, inedita, conferma l'orientamento che nega decisamente la possibilità di trascrivere tardivamente il matrimonio concordatario successivamente alla morte di uno dei due coniugi.



tardiva – neppure contemplata *expressis verbis* dalla normativa sammarinese – può avere luogo se disposta dall'Autorità giudiziaria (su iniziativa dell'Ufficiale di Stato Civile (investito della questione dalle Parti) “sempre che la richiesta sia formalmente avanzata da entrambi i coniugi”⁶⁵.

5 - La riserva di giurisdizione e la questione delle “gite sul Titano”

Sul Titano, per tradizione consolidata,

“non era messa in discussione la competenza dell'autorità ecclesiastica in quanto, sotto la vigenza della vecchia normativa, il matrimonio contratto avanti il ministro di culto cattolico restava interamente regolato dal diritto canonico”⁶⁶.

Va ricordato, altresì, che la giurisprudenza sammarinese⁶⁷, prima dell'entrata in vigore della normativa di cui si dirà immediatamente appresso,

⁶⁵ Sentenza resa dal Commissario della Legge P.G. Peruzzi il 2 giugno 1993 nella causa civile nr. 181 dell'anno 1993, inedita.

⁶⁶ S. DI GRAZIA, *I rapporti tra matrimonio religioso e civile nel diritto sammarinese*, cit., p. 104. A tal riguardo è interessante segnalare la sentenza del Commissario della Legge G. Ramoino, 27 maggio 1943, nella causa n. 23 dell'anno 1943, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1937 al 1961*, p. 155: «La possibilità di separare gli effetti religiosi da quelli civili (derivanti dalla trascrizione) di matrimonio celebrato con rito religioso è stata replicatamente affermata da queste autorità giudiziarie ed è giuridicamente basata sulle note teorie di diritto comune (alcuni ne vollero far risalire la origine a S. Tommaso di Aquino in un passo del suo commentario sulle sentenze di Pietro Lombardo) che distinguono il contratto dal sacramento (teorie che hanno trovato applicazione nella famosa patente di Giuseppe II del 1773 “Il matrimonio in sé considerato come contratto civile, come pure i diritti e le obbligazioni che nascono da questo contratto e appartengono ai contraenti l'uno verso l'altro, ricevono la loro forza e le loro determinazioni dalle leggi dello stato: il giudizio sulle contestazioni che possono sorgere a questo riguardo, appartiene ai Tribunali dello Stato”) e teoricamente fondata sulla secolare opposizione della Repubblica di riconoscere, in tutto ciò che ha effetti civili, la competenza *esclusiva* della Chiesa. È bene, per altro, specificare per evitare erronee illazioni sul diritto interno, che se la legislazione sammarinese nega una competenza esclusiva della Chiesa in materia matrimoniale nemmeno ne afferma una *esclusiva* propria. In omaggio al principio di libertà religiosa lascia ai credenti, per le questioni matrimoniali aventi effetti civili, di rivolgersi ai Tribunali ecclesiastici (e in questo caso, si concede l'exequatur alle loro decisioni come emesse da tribunali esteri) ma non acconsente ai tribunali propri che si disinteressino, sempre agli effetti civili, delle dette questioni ove queste vengano portate al loro giudizio in pieno accordo tra le parti».

⁶⁷ Sentenza del Commissario della Legge G. Ramoino, 21 settembre 1961, nella causa n. 348 dell'anno 1961, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1937 al 1961*, p. 276.



«aveva accolto la tesi dei regalisti che distinguevano, nel matrimonio religioso, il sacramento dal contratto. Il primo fu sempre riconosciuto di competenza esclusiva dell'Autorità Ecclesiastica. Il secondo invece poteva essere preso in esame "anche" dall'Autorità Giudiziaria civile. Dicesi "anche" in quanto la giurisprudenza non aveva affermato una esclusiva sua competenza, ma lasciava alle parti interessate la scelta di rivolgersi od alle autorità Ecclesiastiche (nel quale caso le decisioni di queste dovevano poi ottenere l'*exequatur* dell'Autorità civile) od a quelle civili»⁶⁸.

Con l'introduzione della legge 20/1943, normativa evidentemente "ispirata" ai Patti lateranensi che regolavano i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, l'ordinamento sammarinese faceva "un passo indietro" addirittura limitando la giurisdizione dei propri Tribunali *in subiecta materia*.

Essa, infatti, all'art. 2 disponeva:

"dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione, avanti l'autorità giudiziaria, di cause concernenti la nullità del matrimonio allorché si tratta di matrimonio celebrato da un ministro di culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, ovunque e da chiunque esso matrimonio sia stato contratto"⁶⁹.

⁶⁸ F. VIROLI, *Diritto delle persone e della famiglia*, cit., p. 14.

⁶⁹ Tale normativa «ha inteso impedire che l'ordinaria Autorità Giudiziaria prenda in esame, sia pure ai soli effetti civili, la validità del matrimonio contratto davanti a ministro di culto cattolico, riconoscendo così la esclusiva competenza (non solo in relazione al sacramento ma anche in relazione al contratto) considerati inscindibili, come afferma il diritto canonico) dell'Autorità Ecclesiastica. La Legge parla di "ovunque" e "da chiunque" il matrimonio con culto cattolico sia stato contratto e quindi tanto se contratto da cittadini sammarinesi su questo territorio od all'estero, quanto da cittadini esteri in questa Repubblica od in altro Stato»: F. VIROLI, *Diritto delle persone e della famiglia*, cit., pp. 14-15. Va segnalata, a tal riguardo, la sentenza del Commissario della legge G. Ramoino, 9 luglio 1955, nella causa n. 52 dell'anno 1955, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1937 al 1961*, p. 276, che - precisando la portata della riserva - dispone: "Non osta alla introduzione di giudizio per la nullità di matrimonio l'art. 2 della legge 27 maggio 1943, n. 20 quando il matrimonio è stato celebrato, agli effetti civili, con rito israelitico in quanto detta legge si riferisce solo ai matrimoni contratti davanti a ministro del culto cattolico". Tale pronuncia fa sorgere il sospetto che anche prima della R.d.f. i matrimoni religiosi diversi da quello cattolico potessero assumere validi effetti in Repubblica. Tuttavia, a tal riguardo, nel 1923 rilevava A. SOTTILE, *L'ordinamento politico e giuridico della Repubblica di San Marino, e la sua situazione internazionale*, in L. LONFERNINI, *Diritto costituzionale sammarinese*, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino, San Marino, 2006, *Appendice*, p. 492: «Il Matrimonio a San Marino è un contratto puramente religioso; esso quindi è



Le ragioni di tale scelta trovano giustificazione nell'opportunità politica di rimediare ai dissapori insorti sia con l'Italia sia con la Santa Sede nella prima metà del secolo XX.

Il biennio 1940 e 1941, infatti, vide aumentare le "gite sul Titano" di coloro che si rivolgevano al Tribunale sammarinese per ottenere pronunce che, sulla base degli artt. 5 e 6 del Trattato di buon vicinato fra Italia e San Marino (1939), divenivano *de plano* esecutive in Italia.

Tale artificio consentiva - fra le altre - di aggirare l'ostacolo rappresentato dalla mancanza, nella legislazione italiana, di una normativa che consentisse di sciogliere il vincolo di quel matrimonio civile pure introdotto con il codice Pisanelli e, successivamente, disciplinato dal Codice civile del 1942

Nel 1940 e 1941, infatti,

"le Corti d'appello del Regno rendono esecutorie 21 sentenze di annullamento (*rectius* di nullità n.d.r.) di matrimoni di cittadini italiani contratti col rito civile (4 non sono accolte) e 2 di matrimoni concordatari (4 non accolte), emesse dal Tribunale sammarinese"⁷⁰.

Le sentenze di nullità emesse dal Tribunale sammarinese, passano da 45 nel 1945 a 54 nel 1946 per assestarsi su una media di 70 per il periodo 1948-1954⁷¹.

retto dal diritto canonico. Il matrimonio religioso essendo il legale, la legge sammarinese lo regola; la moglie adultera ed il marito che tiene la concubina nella casa coniugale sono puniti. I matrimoni, al pari delle nascite e di decessi, vengono registrati dal curato della parrocchia. Pel fatto che il matrimonio religioso è il legale, non di rado avviene che delle persone che non possono sposare nel loro paese (per esempio i militari la cui fidanzata non possiede la voluta dote) si recano a San Marino per celebrare il loro matrimonio religioso. È evidente che tali matrimoni conservano la loro efficacia in quegli Stati che ammettono il principio "locus regit actum"; spesse volte quindi accade che ebrei o protestanti, accompagnati dal proprio rabbino o dal pastore, si recano a San Marino per celebrare il proprio matrimonio. Però i pubblicisti sono di parere che il solo matrimonio religioso cattolico romano è valido in San Marino».

⁷⁰ P. SABBATUCCI SEVERINI, *Nel cuore dell'Italia. Economia e politica nelle relazioni Italia e San Marino, 1860-1960*, in *Sindacato politica economia a San Marino in età contemporanea*, Quaderni del Centro di Studi Storici (n. 12), Ostra Vetere, 1995, pp. 175-176; cfr., altresì, ID., *Un microstato e il suo tutore: San Marino e l'Italia. 1861-1960*, in L. BARLETTA-F. CARDINI-G. GALASSO (a cura di) *Atti del convegno di studi. Il Piccolo Stato. Politica storia diplomazia, San Marino, Antico Monastero di Santa Chiara 11-13 ottobre 2001*, Aiep Editore, San Marino, 2003, p. 270 ss.

⁷¹ Si vedano a tal riguardo - in P. SABBATUCCI SEVERINI, *Nel cuore dell'Italia. Economia e politica nelle relazioni Italia-San Marino, 1860-1960*, cit., p. 178, nt. 113 - i dati riferiti dal Console e riportati nell'Archivio Storico del Ministero degli Esteri, 1950-1957, San Marino, b. 1700 nei quali si leggono i nominativi di noti artisti che hanno



Quell'abitudine, per le implicazioni facilmente comprensibili che ne seguirono (e che ne sarebbero potute derivare laddove fosse proseguita), suscitò un'eco che ben presto travalicò i confini del Titano.

La questione, che sotto il profilo giuridico involveva sia il problema della *giurisdizione* che quello del *diritto applicabile*, si poneva nei seguenti termini:

“se il giudice sammarinese, per decidere una causa matrimoniale tra due coniugi entrambi di nazionalità italiana, sulla quale, a termini degli statuti di S. Marino, abbia competenza giudiziaria (su di che non è questione) debba nel deciderla applicare il diritto matrimoniale vigente in Italia al momento in cui il matrimonio vi fu celebrato ovvero il diritto matrimoniale vigente oggi nella Repubblica di San Marino”⁷².

Sul punto si confrontarono/scontrarono le opinioni di due insigni giuristi, entrambi pure concordi nel ritenere sussistente la giurisdizione sammarinese per antica tradizione statutaria⁷³.

Da un lato Arturo Carlo Jemolo - Giudice delle appellazioni - aveva riformato la sentenza del giudice di primo grado sul presupposto che

“secondo le regole pacifiche del diritto internazionale privato, che sono poi una applicazione della teoria degli Statuti, le ragioni della nullità del matrimonio sono da considerare ed apprezzare in base alla legge nazionale dei coniugi”⁷⁴

di modo che, nella specie, poiché la legge nazionale non consentiva che si potesse far valere la propria impotenza, il rigetto della domanda era inevitabile. Dall'altro Piero Calamandrei - quale Giudice di terza istanza⁷⁵ - per il quale, risolvendo la disputa, il diritto comune

effettuato “gita sul Titano” per ottenere la nullità del proprio matrimonio. Fra questi i più noti: Anna Magnani, Peppino De Filippo, Erminio Macario.

⁷² P. CALAMANDREI, *Un «consilium sapientis» sulla nullità canonica del matrimonio civile*, in *Rivista di diritto civile*, XXXVIII (1992), parte II, p. 884. Lo studio costituisce un “voto” espresso da Piero Calamandrei al Consiglio del XII della Repubblica di San Marino, e da questo accolto con la sentenza di terza ed ultima istanza 16 giugno 1948 (in *Giurisprudenza sammarinese dal 1937 al 1961*, cit., p. 9 ss).

⁷³ Cfr. i riferimenti di cui alla nota 13.

⁷⁴ Sentenza 4 febbraio 1948, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1937 al 1961*, I, 2, p. 29 ss.

⁷⁵ Ammessa solo in quanto la sentenza di secondo grado o di appello abbia riformato, in tutto o in parte quella di primo grado. Il terzo giudice deve limitarsi alla conferma dell'una o dell'altra sentenza in modo da raggiungere la doppia conforme di “canonistica memoria”.



comportava che il matrimonio fosse assoggettato non già alla legge nazionale dei coniugi, ma al diritto canonico sicché, essendo pacifico che il diritto canonico consentiva di far valere la propria *impotentia coeundi*, nulla ostava stante la fondatezza della domanda nel merito, alla dichiarazione di nullità.

La questione, che involveva non solo i rapporti con lo Stato italiano ma anche quelli con la Santa Sede, non poteva rimanere confinata nell'alveo della dotta disquisizione giuridica e trovò un primo componimento sul piano politico con l'introduzione della citata legge 27 maggio 1943, n. 20⁷⁶ che, separando Stato e Chiesa⁷⁷, spogliava la Repubblica del Titano della competenza a conoscere delle cause concernenti la nullità del matrimonio celebrato dal ministro di culto cattolico ovunque e da chiunque fosse stato contratto ed introduceva, di fatto, la *riserva di giurisdizione* a favore dei tribunali ecclesiastici.

Rimaneva aperto il problema dei matrimoni civili contratti in Italia dei quali i Giudici del Titano, applicando la disciplina canonistica (anche per ipotesi - quali l'*impotentia* - che non trovavano corrispondenza nell'ordinamento italiano), dichiaravano la nullità con una sentenza che trovava agevole riconoscimento nel Regno attraverso la favorevole disciplina pattizia vigente fra i due Stati. Con ciò, di fatto, aggirando la normativa interna italiana che, in quegli anni, era ben lungi dal consentire il divorzio.

A tale problema pose rimedio l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 29 aprile 1953⁷⁸ che, rendendo più difficoltoso il meccanismo sopra descritto, determinò il soddisfacimento anche della Santa Sede⁷⁹ che, ancora nel 1945⁸⁰,

⁷⁶ Il cui art. 2 così recita: "Dal giorno della entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione avanti l'autorità giudiziaria, di cause concernenti la nullità del matrimonio allorché si tratta di matrimonio celebrato da un ministro di culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, ovunque e da chiunque esso matrimonio sia stato contratto" (la normativa sammarinese può essere consultata nel web all'indirizzo www.consigliograndeegenerale.sm).

⁷⁷ Così **S. CAPRIOLI**, *Intervento*, cit., p. 144.

⁷⁸ Il quale stabiliva che la sentenza poteva essere dichiarata esecutiva solo se la "parte convenuta aveva (...) la residenza effettiva, da certificarsi dai rispettivi consoli, da almeno un anno nello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata".

⁷⁹ Che ancora "ai primi del 1954, manifestava il proprio rincrescimento perché la Repubblica di San Marino, nel settembre 1953, aveva introdotto il matrimonio civile e perché il suo Tribunale pronuncia un numero eccessivo di annullamenti": **P. SABBATUCCI SEVERINI**, *Nel cuore dell'Italia. Economia e politica nelle relazioni Italia-San Marino, 1860-1960*, cit., p. 178.

⁸⁰ Cfr. **P. SABBATUCCI SEVERINI**, *Nel cuore dell'Italia. Economia e politica nelle relazioni Italia-San Marino, 1860-1960*, in *Sindacato politica economica a San Marino in età*



aveva espressamente manifestato al Governo italiano la richiesta di subordinare l'adeguamento del canone annuale relativo ai tabacchi e alla ricostruzione della ferrovia,

“ad una modificazione degli articoli 5 e 6 del trattato italo-sammarinese del 1939 al fine di impedire la possibilità di delibare sentenze del Tribunale sammarinese in materia di annullamento dei matrimoni”⁸¹.

La soddisfazione italiana per la soluzione raggiunta fu manifestata alla Camera dei Deputati nella seduta 2 agosto 1954 in occasione della quale - ad accompagnare la propria dichiarazione di voto favorevole alla ratifica dell'accordo aggiuntivo italo-sammarinese sottoscritto il 29 aprile 1953 - l'on. Giulio Andreotti ebbe a dire, sintetizzando i termini del (superato) problema e manifestando prudente soddisfazione per il componimento raggiunto:

“mi auguro inoltre che, con l'articolo relativo alle spinose questioni del campo matrimoniale, non soltanto si chiuda un capitolo che è stato ampiamente discutibile sotto il profilo di un tentativo indiretto di lesione di quello che è l'ordinamento matrimoniale italiano, ma che questa nuova disciplina si attui con quel necessario rigore, affinché al nostro ordinamento matrimoniale - che rappresenta uno dei vanti della tradizione italiana - non possa più essere apportata alcuna lesione o alcun tentativo di aggiramento, con artifici che tanto più dispiacevano in quanto venivano legittimati dalla sovranità di San Marino, che è invece simbolo di libertà e di civismo, che noi riconosciamo e di cui giustamente si vanta la piccola repubblica”⁸².

Con la ratifica dell'accordo aggiuntivo italo-sammarinese, avvenuta nel settembre 1954, l'entrata in vigore dell'art. 72 del Codice di

contemporanea, cit., p. 176, nt. 110, ove si riferisce di una «lettera di Mons. Tardini (in *A.S.M.A.E., A.P.*, 1950-1957, San Marino, b. 1700) della Sacra Congregazione Ecclesiastica Straordinaria in data 26 marzo 1945, dove si levano lamenti per il comportamento del Tribunale sammarinese che lede “la santità del matrimonio” e la “riserva giurisdizionale”; si chiede la modifica dell'art. 5 in modo tale che dalle decisioni dell'autorità giudiziaria sammarinese cui potrà essere accordata l'esecutorietà siano escluse “esplicitamente” quelle concernenti il vincolo matrimoniale, alla lettera è unita una missiva di accompagnamento indirizzata ad Alcide De Gasperi; altra lettera di Tardini a De Gasperi è in data 22 giugno 1945».

⁸¹ P. SABBATUCCI SEVERINI, *Un microstato e il suo tutore: San Marino e l'Italia. 1861-1960*, cit., p. 270.

⁸² La dichiarazione dell'on. Andreotti si può leggere nel web all'url http://legislature.camera.it/_dati/leg02/lavori/stenografici/sed0191/sed0191.pdf, 11837.



procedura civile e la vigilanza consolare imposta dalla novellata normativa bilaterale, si produrrà “una sensibile diminuzione delle cause introdotte a San Marino e un forte calo delle deliberazioni”⁸³.

L'art. 1 della legge n. 51 del 1976 - abrogando la legge 27 maggio 1943, n. 20 - fa venir meno la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici. Ne deriva che nella disciplina vigente l'Autorità giudiziaria sammarinese deve ritenersi competente anche per le cause concernenti la nullità di matrimonio celebrato davanti al ministri di culto cattolico.

Quanto al *diritto applicabile* la R.d.f. pare indicare inequivocabilmente la normativa statuale posto che il già citato art. 145, fra le altre, abroga tutte le norme, consuetudini ed istituti anche di diritto comune, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Tuttavia la giurisprudenza, rendendo la materia alquanto nebulosa, non chiarisce se il Giudice sammarinese - investito della nullità del matrimonio cattolico con effetti civili - possa/debba ancora far riferimento al diritto canonico⁸⁴, così come avveniva nella disciplina previgente (quando si diffuse la prassi delle “gite sul Titano”), o comunque debba applicarlo nella misura in cui non confligga con quell'ordinamento interno⁸⁵ oggi governato - in materia di nullità matrimoniale - dagli artt. 132 e ss. della R.d.f.

⁸³ P. SABBATUCCI SEVERINI, *Nel cuore dell'Italia. Economia e politica nelle relazioni Italia e San Marino, 1860-1960*, cit., p. 179.

⁸⁴ Si legge, infatti, in una sentenza del 1990, quindi ben successiva all'entrata in vigore della R.d.f.: “La disposizione (art. 132 R.d.f., n.d.r.) si colloca in sistema nella legge di riforma del diritto di famiglia, perché obbliga a considerare, proprio in ragione del conseguimento dei ricordati effetti civili *ex lege*, che le parti, attraverso il matrimonio contratto davanti ad un ministro il matrimonio contratto davanti ad un ministro del culto, hanno inteso regolare la loro unione matrimoniale perlomeno secondo i presupposti essenziali professati da quel culto in materia. Ne discende pertanto che il contenuto dell'assenso richiesto in un matrimonio celebrato con il culto cattolico resta interamente regolato, anche secondo la normativa sammarinese, da quel diritto canonico attualmente vigente e dall'ordinamento che quello stesso pone in essere e costituisce, sia per quanto riguarda i requisiti concernenti al sua validità, sui per quanto riguarda la sua nullità”: sentenza Commissario della legge P.G. Peruzzi del 14 novembre 1990, nella causa n. 264, dell'anno 1990, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1981 al 1990*, pp. 1653-1654.

⁸⁵ Così sembra intendere la sentenza del Commissario della legge F. Viroli del 5 ottobre 1988, nella causa n. 267, dell'anno 1987, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1981 al 1990*, p. 1432: «Il matrimonio di cui si tratta è stato celebrato nel territorio di questa Repubblica tra cittadini sammarinesi qui residenti. Sussiste pertanto la competenza di questa autorità giudiziaria ad esaminare e decidere la presente causa, anche perché, nelle controversie nelle quali tutte le parti in causa sono cittadini sammarinesi, è vietato sollevare eccezioni di competenza o di giurisdizione. Data la cittadinanza sammarinese delle parti in causa non occorre neppure esaminare se sussista la



Le pronunce riferite, infatti, denotando una certa resistenza rispetto alla direzione di marcia indicata dal Legislatore del 1986, continuano ad “ispirarsi” al diritto canonico richiamando financo specifici canoni del *Codex iuris canonici* e non chiariscono affatto se al matrimonio cattolico con effetti civili (sia in ordine ai requisiti della sua validità sia in relazione alle vicende che concernono la sua nullità) si debba continuare ad applicare il diritto comune ovvero ci si debba attenere unicamente al diritto statale.

Per quanto sopra appare legittimo dubitare che in Repubblica, nonostante l'entrata in vigore della *Riforma del diritto di famiglia* e le dichiarate intenzioni di rottura con la tradizione che ne hanno determinato il varo, il matrimonio religioso nato nell'ordinamento canonico possa considerarsi come semplice *forma di celebrazione* che assume rilievo nell'ordinamento secolare alla stregua di ogni altro *matrimonio religioso contratto con qualsiasi rito e celebrato nella osservanza delle leggi dello Stato* (art. 3, comma primo R.d.f.).

5 - L'*exequatur* delle sentenze di nullità matrimoniali pronunciate dai Tribunali ecclesiastici

Ciò detto in relazione alla *querelle* insorta a seguito alla stagione delle “gite sul Titano” e agli sviluppi che ne sono seguiti, v'è da soffermarsi sulle modalità attraverso le quali le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dall'Autorità ecclesiastica spiegano i propri effetti nella Serenissima Repubblica di San Marino.

Va detto fin d'ora che la *Riforma del diritto di famiglia* non ha previsto un procedimento speciale di *exequatur* delle sentenze di nullità

competenza giudiziaria internazionale di cui all'art. 5 della Convenzione italo-sammarinese. L'*impotenza coeundi*, sulla quale l'attrice basa la sua domanda, “sive ex parte viri, sive ex parte mulieris, sive naturalis et intrinseca, sive accidentalis et extrinseca, sive alteri cognita vel non, sive absoluta sive relativa” produce *ipso naturae jure* la nullità del matrimonio quando sia manifesta, anteriore al matrimonio e perpetua. Questi principi, già delineati dal diritto giustiniano, sono stati fissati dal diritto comune, stabiliti dal diritto canonico (il can. 1084 del nuovo codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 dispone: “l'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio”) e dalla recente legge sammarinese 26 aprile 1986, n. 49 il cui art. 132 alla lettera B prescrive che è nullo il matrimonio contratto “con errore sulla identità della persona dell'altro coniuge o sulle qualità personali dell'altro coniuge riguardanti malattie fisiche o psichiche, anomalie o deviazioni sessuali tali da impedire il normale svolgimento della vita coniugale”».



matrimoniale canonica sulla falsa riga della disciplina dettata per la via concordataria nel vicino ordinamento italiano⁸⁶.

Prima della R.d.f. i Tribunali sammarinesi

«hanno sempre interpretato l'articolo unico della legge 10 settembre 1973 n. 51, il quale disciplina la “concessione della esecutorietà nel territorio della Repubblica alle sentenze estere dichiaranti lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso” nel senso che esso va applicato anche alle sentenze canoniche dichiarative di nullità matrimoniale»⁸⁷. E la giurisprudenza, anche precedente a riguardo, era tetragona: “Il matrimonio contratto, anche agli effetti civili, davanti a Ministro del culto cattolico, resta interamente regolato dal diritto canonico sia per la sua validità sia per la sua invalidità. Di conseguenza le decisioni emesse dai Tribunali Ecclesiastici debbono, una volta passate in cosa giudicata, essere rese esecutive anche agli effetti civili”⁸⁸.

La normativa vigente ha indicato una via più ancor più snella e maggiormente “fiduciosa” nei confronti dell'operato dei giudici stranieri e, segnatamente, di quelli ecclesiastici.

Infatti la legge 27 gennaio 2006, n. 17⁸⁹, sembra riconoscere *automatici effetti civili* anche alle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dall'autorità ecclesiastica. L'art. 6, infatti, riconosce

validità sul territorio, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, anche alle sentenze ed i provvedimenti di giudici stranieri che riguardano (...) la nullità e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. E ciò quando: 1) hanno acquistato forza di giudicato nel luogo in cui sono stati pronunciati e recano l'attestazione del passaggio in giudicato o della definitività della pronuncia; 2) non sono in contrasto con altre pronunce passate in giudicato emesse sulla stessa controversia da un Magistrato della Repubblica e, al momento dell'emanazione del provvedimento straniero, non sia pendente in San

⁸⁶ Proprio la mancanza di qualsiasi riferimento alla giurisdizione ecclesiastica ha indotto qualcuno a desumerne “un ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui il legislatore del 1986 ha voluto semplicemente riconoscere agli effetti civili la forma liturgica di celebrazione del matrimonio, sottoponendo lo stesso, tanto nel suo aspetto *in fieri* quanto in quello *in facto*, alla unitaria normativa statutale”: **S. DI GRAZIA**, *I rapporti tra matrimonio religioso e civile nel diritto sammarinese*, cit., p. 103.

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 103-104.

⁸⁸ Sentenza del Commissario della legge G. Ramoino, 21 settembre 1961, nella causa n. 348, anno 1961, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1937 al 1961*, p. 276.

⁸⁹ *Modifiche alla legge sull'ordinamento per lo Stato civile e semplificazione delle procedure*.



Marino un giudizio per la stessa controversia; 3) non contengono disposizioni contrarie alle norme dell'ordinamento e all'ordine pubblico.

A tal riguardo va ricordato che l'ordinamento sammarinese considera quello canonico come ordinamento straniero, la Santa Sede è a tutti gli effetti soggetto di diritto internazionale⁹⁰ e non sussistono fra le Alte Parti (San Marino e Santa Sede) condizioni particolari determinate bilateralmente in materia⁹¹, posto che, come detto, la *Conventio inter Apostolica Sede et Rem Publicam Sancti Marini*, nulla dice in materia.

Per tali ragioni si ritiene che le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità matrimoniale, munite del decreto di esecutorietà dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, possano spiegare *de plano* i propri effetti anche in Repubblica. E ciò anche in ragione del fatto che esse non contengono disposizioni di carattere patrimoniale da eseguirsi, se del caso, mediante esecuzione forzata.

Fatta salva l'ipotesi, disciplinata dal secondo comma dell'art. 6 cit., in cui l'Ufficiale di Stato Civile - al quale in via del tutto discutibile sono demandati controlli che probabilmente non rientrano del tutto nelle proprie competenze - ritenga di dover trasmettere gli atti (la richiesta di annotazione ricevuta in uno con la riconoscenza sentenza straniera) al Tribunale Unico. In tale ipotesi, del tutto eventuale (e qui sta la novità rispetto alla predente disciplina in cui un procedimento di deliberazione era comunque necessario), si aprirà un giudizio ordinario per la deliberazione dei giudicati stranieri⁹².

⁹⁰ Cfr. V. PARLATO, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, cit., p. 482, nonché la sentenza 14 novembre 264/1990, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1981 al 1990*, p. 1545 ss.

⁹¹ Nell'ordinamento sammarinese è cogente un principio generale, "quello di concedere l'esecutorietà a decisioni emanate da autorità giurisdizionali di Paesi con i quali non siano vigenti speciali convenzioni": S. DI GRAZIA, *I rapporti tra matrimonio religioso e civile nel diritto sammarinese*, cit., p. 104. In questo senso cfr. la sentenza del Commissario della legge G. Ramoino, 31 maggio 1962, nella causa n. 155, anno 1952, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1937 al 1961*, p. 275: "Non esiste con l'Inghilterra speciale accordo per la esecutorietà delle decisioni civili (le convenzioni vigenti tra San Marino e Gran Bretagna riguardano le materie penali) e in tale silenzio è da applicare la risoluzione emessa dall'Ecc.mo Consiglio dei XII con la sentenza 23 gennaio 1900 (consultore il giureconsulto Guido Marucchi) nel senso che la esecutorietà dei giudicati esteri in materia civile deve concedersi (anche in mancanza di particolare accordo internazionale) senza entrare nel merito ma dietro ad un esame semplicemente formale in modo da accertare la legittimità e la autenticità della pronuncia straniera e il rispetto dell'ordine pubblico sammarinese (...)".

⁹² Conferma tale impianto la recentissima sentenza del Commissario della Legge G. Felici del 15 luglio 2010 nella causa n. 318/2009, inedita; tale pronuncia (l'unica



A questo punto l'Autorità giudiziaria adita, limitandosi ad effettuare un esame di carattere formale⁹³, dovrà vagliare la sussistenza dei requisiti previsti *ex lege*, principalmente la non contrarietà della sentenza straniera all'ordine pubblico che si concluderà, se del caso, con provvedimento giudiziario che ne dichiara l'esecutorietà. Ne seguirà

nota dall'entrata in vigore della legge 17/2006) ha concluso il giudizio promosso dall'Ufficiale di Stato Civile della Repubblica di San Marino avente ad oggetto la dichiarazione di esecutorietà di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale; la relativa richiesta - come si legge nella sentenza - era stata avanzata dall'Ufficiale di Stato Civile (a sua volta investito della domanda da uno degli ex coniugi) "ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 26 gennaio 2006 n. 17, affinché, ricorrendone i presupposti, sia dichiarata l'esecutorietà dell'atto". Del resto la sentenza (nell'accertare la *non pendenza* in Repubblica di altro giudizio per la medesima controversia) dà atto che «il fascicolo della causa civile n. 133 dell'anno 2009, allegato alla presente, risulta archiviato con decreto 2 luglio 2009 e contiene una decisione di rigetto dell'istanza di delibazione della sentenza *de qua*, precisando che - come poi di fatto è accaduto - che "la richiesta deve essere avanzata all'Ufficiale di Stato Civile". Infine, a caratterizzare il processo di delibazione che si svolge dinanzi all'Autorità giudiziaria, la predetta pronuncia precisa che il giudizio instaurato a seguito dell'iniziativa dell'Ufficiale di Stato Civile si svolge «senza necessariamente interpellare la controparte, cui verrà notificata la decisione di delibazione, avverso la quale potrà ricorrere in appello» (6).

⁹³ Così la sentenza del Commissario della legge P.G. Peruzzi, 14 novembre 1990 nella causa n. 264, anno 1990, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1981 al 1990*, pp. 1655-1666: «Le decisioni in materia civile pronunciate da una Autorità Giudiziaria di un Paese o di un ordinamento straniero, con il quale, non sono state stipulate particolari convenzioni, nell'ordinamento sammarinese, per antica pronuncia (cfr. decisione del Consiglio dei XII del 3 gennaio 1900, nella causa Valli c. Riccardi, essendo Consultore G. Marucchi, in *Rivista di diritto internazionale*, 1900, p. 70) cui si è adeguata tutta la successiva giurisprudenza (cfr. p.e., sentenza del Commissario della Legge del 31 maggio 1952 nella causa n. 155 dell'anno 1952, promossa da F.G. contro R.L.; sentenza del Commissario della Legge del 27 novembre 1974 nella causa n. 303 dell'anno 1974 promossa da G.B. e sentenza del Commissario della Legge del 22 marzo 1989 nella causa n. 86 dell'anno 1989, promossa da E. Calzolari c. G. Mularoni), possono ottenere esecutorietà, escludendo qualsiasi riesame del merito e limitando l'esame della stessa decisione soltanto ai semplici requisiti di formali di legittimità, di autenticità e del rispetto dei principi dell'ordine pubblico interno (cfr. T.C. Giannini-F. Viroli, *Sommario di procedura giudiziaria civile sammarinese*, San Marino, 1967, pp. 118-120). Sempre secondo le ormai consolidate indicazioni della giurisprudenza, fondate sull'enunciazione generale che richiama "vincoli di solidarietà" che, sul piano dell'esercizio della giurisdizione, uniscono gli Stati e gli ordinamenti appartenenti alla comunità internazionale, e proprio per la mancanza di disposizioni speciali tra i soggetti internazionali, l'esame della decisione che si chiede rendersi esecutiva - il c.d. *exequatur* - si limita a verificare formalmente soltanto il ricorso dei menzionati principi posti dal diritto internazionale».



l'annotazione a margine degli atti dello Stato Civile relativi ad entrambe le parti⁹⁴.

E il concetto di ordine pubblico invocabile, cui commisurare la contrarietà (o non) della sentenza straniera, deve ritenersi rappresentato

“da quei principi informatori del proprio ordinamento, assolutamente irrinunciabili (principi chiamati di ordine pubblico internazionale); così nel caso in specie si verifica se il concetto di nullità matrimoniale sia conforme al diritto matrimoniale sammarinese, se la prescrittibilità dell'azione di nullità, fissata nei sei mesi, sia da considerarsi o non, principio informatore - si risponde di no - se infine si sia instaurato o meno un contraddittorio tra le parti nel procedimento canonico”⁹⁵.

Sul punto delle nullità matrimoniali - poi - il diritto canonico, che per lungo tempo ha rappresentato l'unica fonte normativa in materia, ha permeato di sé la R.d.f. consentendo alla giurisprudenza di affermare che

“gli istituti della validità e della nullità sono categorie comuni anche all'ordinamento sammarinese, e conseguentemente non possono essere ritenute contrarie all'ordine pubblico, perché oltre ad essere conformi agli analoghi principi e istituti esistenti nell'ordinamento sammarinese, sono poi dallo stesso richiamati. Pertanto si deve ritenere che le disposizioni dell'ordinamento canonico, in base alle quali i Tribunali Ecclesiastici pronunciano le loro decisioni in materia di nullità del vincolo matrimoniale, non sono contrarie all'ordine pubblico sammarinese”⁹⁶.

Ne deriva che il controllo dell'Ufficiale di Stato Civile, ovvero del Tribunale Unico eventualmente da questo investito della decisione, dovrà limitarsi a valutare la formale sussistenza dei requisiti di cui

⁹⁴ Cfr. la sentenza del Commissario della legge P.G. Peruzzi, 14 novembre 1990 nella causa n. 264, anno 1990, cit., p. 1659 che, anteriormente alla legge n. 17/2006, testualmente disponeva: “6) Unitamente alla pronuncia di esecutorietà la parte istante chiede che, a norma del secondo comma dell'art. 126 della legge 26 aprile 1986, n. 49, sia disposto che il Cancelliere del Tribunale Commissariale dia comunicazione di questa pronuncia all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione relativa. La richiesta può essere accolta in base alle considerazioni già esposte e nulla vieta di disporre l'annotazione”. Si tenga a mente che, a norma del decreto della Reggenza 2 luglio 1986, n. 75, cit., le sentenze di nullità o di scioglimento di matrimonio passate in giudicato vanno trascritte nei Registri degli atti di matrimonio, parte II, serie C (art. 2).

⁹⁵ V. **PARLATO**, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, cit., p. 481.

⁹⁶ Sentenza del Commissario della legge P.G. Peruzzi, 14 novembre 1990, cit., p. 1658.



all'art. 6, secondo comma cit., senza che eventuali difformità fra i *capita nullitatis* previsti dal diritto canonico e quelli indicati dagli artt. 132 ss. della R.d.f. possano assurgere ad ostacolo per l'*exequatur* della sentenza pronunciata dai Tribunali della Chiesa⁹⁷.

Alcune perplessità, ulteriori rispetto a quelle evidenziate in relazione alle modalità attraverso le quali i matrimoni religiosi (diversi da quelli cattolici) possono assumere effetti civili nell'ordinamento sammarinese, si pongono in relazione alle sorti di sentenze di nullità matrimoniale emanate da autorità religiose diverse da quella cattolica; ci si è domandati, in dottrina e a seguito dell'entrata in vigore della R.d.f., se - nella Serenissima Repubblica di San Marino - vi possa essere delibazione per dette pronunce.

A tal riguardo si è obiettato che

“l'articolo unico della legge 10 settembre 1973, n. 51 sulla concessione di esecutività nel territorio della Repubblica alle sentenze estere dichiaranti lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso è stato interpretato nel senso che vada applicato anche alle sentenze canoniche dichiarative della nullità matrimoniale, questo sicuramente perché l'ordinamento canonico viene considerato come ordinamento

⁹⁷ Pare propendere per una soluzione diversa la sentenza del Commissario della Legge G. Felici del 15 luglio 2010 nella causa n. 318/2009, inedita, p. 12, la quale, argomentando in ordine al concetto di ordine pubblico nell'ordinamento sammarinese e discostandosi da una tradizione consolidata, afferma: “non sembra che la differente articolazione della cause di nullità previste nell'ordinamento statale rispetto a quelle contemplate dall'ordinamento canonico possa restare neutra. Tale diversità determina infatti – proprio in ragione della diversa legge applicabile – una disparità di trattamento tra coloro che hanno contratto matrimonio civile e coloro che, invece, hanno contratto matrimonio religioso (non necessariamente con il culto cattolico; cfr. articolo 3, comma 1 della legge 49), infine trascritto”. Va detto che la pronuncia *de qua* ha rigettato la richiesta di esecutorietà di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale per contrarietà all'ordine pubblico poiché la nullità – nel caso di specie – “riposa sulla riserva mentale unilaterale (...) non conosciuta e non conoscibile dall'altro coniuge anteriormente alla celebrazione del negozio” (13). Tali circostanze emergevano dalla stessa sentenza con la quale il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio per esclusione della prole da parte della donna, avendo rilevato come “l'attore (...) abbia scritto nel libello che la convenuta (...) escludeva i figli, ma di questa sua convinzione ne è venuto a conoscenza solo dopo le nozze” (14). Tale posizione del giudice sammarinese - volta a tutelare il principio di affidamento incolpevole del coniuge ignaro della “riserva” mentale dell'altro - si pone in linea con il noto e consolidato orientamento della giurisprudenza italiana in materia (*ex multis* Cass. Civ., 29 aprile 1999, n. 4311, in *Il diritto ecclesiastico*, 2000, II, 89; Cass. Civ., 2 agosto 2007, n. 16999, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, pp. 7-8; Cass. Civ., 14 febbraio 2008, n. 3709, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, I, p. 27).



straniero di un'entità con la quale non sono vigenti speciali condizioni e quindi la delibazione delle sentenze pronunciate in quell'ordinamento rientra nella solidarietà in materia giuridica che deve unire gli stati che fanno parte della comunità internazionale e la Santa Sede è considerata soggetto di diritto internazionale"⁹⁸.

Riteniamo che tale condivisibile ragionamento, portato alle debite conseguenze, deponga per la non riconoscibilità delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate da autorità confessionali diverse dalla cattolica laddove le confessioni religiose, da cui promanano, non presentino soggettività giuridica internazionale.

Pertanto nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di Stato Civile (ovvero il Tribunale Unico investito della richiesta di esecutorietà) si trovi dinanzi ad una richiesta di riconoscimento di un provvedimento proveniente da un'autorità religiosa diversa da quella cattolica, non dovrà neppure spingersi fino ad indagare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma secondo, della l. 17/2006.

L'autorità sammarinese, si ritiene, potrà rigettare la richiesta semplicemente perché essa avrebbe ad oggetto un "provvedimento" neppure emanato da *giudici stranieri* (art. 6, comma primo, legge 17/2006).

Tale apparente discriminazione di trattamento fra sentenze canoniche e sentenze "altre", a nostro avviso, non inciderebbe significativamente su quel sistema di sostanziale equiparazione fra il matrimonio canonico e quello "degli altri culti" che il legislatore del 1986, con i limiti e debolezze segnalate, si è proposto di garantire.

Del resto tale lettura non dovrebbe suscitare perplessità né tantomeno scandalo posto che, in memoria di una tradizione che si perde nella notte dei tempi, i Tribunali del Titano ancora oggi - anche in materia matrimoniale - rendono le loro sentenze *nel nome di Dio SS°* ancor prima che *in nome della Serenissima Repubblica di San Marino*.

⁹⁸ V. PARLATO, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, cit., p. 482. Prosegue l'Autore: "In base a questa ultima considerazione non sarebbero delibabili le sentenze di nullità matrimoniale di tribunali rabbinici, a meno che queste sentenze siano pronunciate da tribunali rabbinici in Stati che riconoscono lo statuto personale dei cittadini, in tema di diritto di famiglia, e le giurisdizioni confessionali equivalenti alle giurisdizioni civili per i cittadini delle singole confessioni religiose. Lo stesso discorso vale per le pronunce di organi giudiziari delle chiese ortodosse; diversa soluzione dovrà essere prevista per i matrimoni islamici, giacché a seconda del diritto islamico vigente in singoli paesi, si ammette anche il ripudio unilaterale da parte del marito, ratificato necessariamente dai tribunali, senza possibilità alcuna di opposizione da parte della donna, attuando così un principio sicuramente contrario all'ordinamento giuridico sammarinese".



Forse quel processo di secolarizzazione, iniziato con l'introduzione del matrimonio civile (1953) e che ha subito un'innegabile accelerazione con la *Riforma del diritto di famiglia* (1986), non è stato ancora completamente metabolizzato dalla coscienza storica dell'ordinamento sammarinese.

L'istituto matrimoniale in Repubblica, mutuando un'immagine fin troppo abusata ma estremamente efficace, non solo è nato "sui ginocchi della Chiesa"⁹⁹ (come nel resto della *societas christiana*); al diritto canonico - lo testimoniano le resistenze mostrate dal diritto vivente cui si faceva cenno nelle pagine che precedono - esso continua a volgere lo sguardo, quasi a non voler mollare definitivamente gli ormeggi da quella tradizione che appare ancor oggi più "rassicurante" di quanto non siano "ammalianti" i lidi verso i quali il Legislatore, in nome di una laicità dai contorni opachi (e in maniera forse troppo affrettata e confusa), ha voluto impostare la rotta.

⁹⁹ O. GIACCHI, *Riforma del matrimonio civile e diritto canonico*, in *Jus*, 1974, p. 21.